SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 19 agosto 2004 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 luglio 2004, n. **216.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 17.765 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

FRA IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL

GOVERNO DI GEORGIA

NEL SETTORE DELLA DIFESA

Accordo fra il
Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo di Georgia
nel settore della Difesa

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Georgia, da qui in poi denominati le Parti;

- desiderando sviluppare la cooperazione tra i rispettivi Governi nel settore della Difesa;

- desiderando promuovere rapporti amichevoli e forme di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e quelle di Georgia;

- essendo convinti che la collaborazione bilaterale contribuirà ad un reciproco avvicinamento nelle problematiche militari e servirà a consolidare le capacità di difesa dei due Paesi,

- in conformità alle leggi della Repubblica Italiana e della Georgia, in vigore nei rispettivi Paesi, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti, sulla base del principio di reciprocità, svilupperanno la collaborazione nei seguenti settori :

1.1. Concetti riguardanti la difesa e la sicurezza.

1.2. Struttura di Comando delle Forze Armate delle Parti, e controllo delle istituzioni su di esse.

1.3. Organizzazione e supporto logistico.

1.4. Amministrazione e gestione del personale militare e civile.

1.5. Addestramento e istruzione militare, sia a livello basico che avanzato del personale militare e civile delle Forze Armate delle relative Parti .

1.6. Comunicazione e attività informativa nelle Forze Armate.

1.7. Legislazione e norme militari.

1.8. Storia militare.

1.9. Attività culturali, ricreative, e sportive, quest'ultime nel quadro del Consiglio Internazionale dello Sport Militare.

Articolo 2

2.1. Le Parti realizzeranno la collaborazione attraverso:

1. Visite ufficiali ed incontri di lavoro di delegazioni ufficiali a livello di Ministero della Difesa e Forze Armate.
2. Partecipazione a corsi di addestramento presso le Scuole Militari di formazione e gli enti di specializzazione, in conformità alle procedure previste dalle rispettive Parti.
3. Visite ed incontri di lavoro fra il personale delle rispettive Forze Armate, viaggi di istruzione e visite di unità e osservatori.
4. Scambio di esperienze, consulenze, seminari, conferenze, simposi e mostre.
5. Scambio di informazioni nel settore della stampa e delle pubblicazioni militari.
6. Manifestazioni culturali e sportive, quest'ultime nell'ambito del Consiglio Internazionale dello Sport Militare.

2.2. Previa intesa tra le Parti, potranno essere attuate anche altre forme di collaborazione, sempre nell'ambito dei limiti stabiliti dal presente Accordo, per il raggiungimento degli scopi comuni riportati nel Preambolo.

Articolo 3

3.1 Le attività di carattere tecnico-militare nel settore operativo-addestrativo saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa, per il tramite dei rispettivi Addetti Militari. Se necessario, potranno essere previsti anche specifici e periodici colloqui bilaterali, sempre a livello Stati Maggiori, alternativamente in uno dei due Paesi in date da stabilire congiuntamente. Se del caso, potranno partecipare anche esperti delle rispettive Forze Armate.

3.2 Per le attività di carattere tecnico-militare nel settore dei materiali della Difesa, previo accordo tra le Parti, potrà essere costituito un Comitato misto composto dai rispettivi esperti di settore. Tale Comitato potrà promuovere la collaborazione bilaterale nel settore della tecnica e dell'industria per la Difesa. Gli eventuali incontri, avranno luogo alternativamente nei rispettivi Paesi.

Articolo 4

4.1. Le informazioni ottenute da una delle due Parti, nel quadro del presente Accordo, non potranno essere usate a danno degli interessi dell'altra Parte.

4.2. Ciascuna Parte garantirà la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello di classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.

4.3. Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi supporto contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni.

4.4. La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA	**GEORGIA**
- SEGRETISSIMO - TOP SECRET	- SECRET OF SPECIAL IMPORTANCE
- SEGRETO o SECRET	- TOP SECRET
- RISERVATISSIMO / RISERVATO o CONFIDENTIAL / RESTRICTED	- SECRET

4.5. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate, saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

4.6. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta delle Parti, nonché degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti.

4.7. Le visite di cittadini di una delle Parti ad Enti/Ditte, che operano nel settore della Difesa sotto giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste attraverso i canali ufficiali 40 giorni prima del loro inizio e

Le richieste dovranno contenere i dati di identità completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza cui hanno accesso, nonché l'oggetto, lo scopo e la durata della visita. Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del segreto.

4.8. Qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie e/o Enti diversi dalle Parti, accordi separati dovranno essere stipulati tra le Autorità responsabili delle due Parti. Nelle more della stipula di detti Accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Accordo deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di tali trattative contrattuali.

Articolo 5

5.1. Lo scambio di Delegazioni Ufficiali delle due Parti sarà effettuato, sulla base del principio di reciprocità, prendendo in considerazione i seguenti criteri:

- La Parte inviante coprirà i costi di viaggio e garantirà ai membri della sua delegazione ogni compenso previsto dalla propria regolamentazione e l'assicurazione dalle malattie e dagli infortuni, secondo le proprie normative vigenti.

- La Parte ricevente provvederà a proprie spese al trasporto locale e, qualora esista la disponibilità presso strutture militari, anche all'alloggio ed al vitto.

- L'assistenza sanitaria d'urgenza viene assicurata dalla Parte ricevente. Il rientro in Patria dell'ammalato sarà a carico della Parte inviante.

5.2. Per tutte le attività riguardanti personale non appartenente a Delegazioni ufficiali, le modalità con cui sarà fornito il supporto e le relative implicazioni finanziarie saranno stabilite di volta in volta con apposita intesa.

Articolo 6

Le forme di collaborazione derivanti dal presente Accordo non potranno contravvenire agli impegni assunti dalle Parti in ambito internazionale ed i rispettivi orientamenti di politica nazionale ed internazionale.

Articolo 7

Eventuali controversie circa l'attuazione del presente Accordo saranno risolte, preferenzialmente, tramite negoziati fra le rispettive Parti.

Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo, stipulato per un periodo di tre anni sarà, alla sua scadenza, automaticamente prorogato per ulteriori periodi di un anno.

Ciascuna delle Parti potrà proporre, in qualsiasi momento, integrazioni e modifiche al presente Accordo. Tali integrazioni e modifiche saranno approvate bilateralmente in conformità alle procedure legali per entrambi le Parti.

Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo con notifica scritta. Tale denuncia avrà effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica scritta. I contratti eventualmente in corso a quella data avranno comunque esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. In seguito rimarranno comunque in vigore gli obblighi previsti all'Articolo 4.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 15 maggio 1997 in due originali, ciascuna nelle lingue Italiana, Georgiana ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione del presente Accordo prevarrà il testo Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DI GEORGIA
[firma]	[firma]
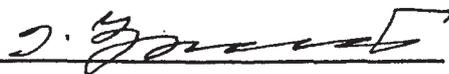
AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT

OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF GEORGIA

IN THE FIELD OF DEFENCE

**Agreement
between
the Government of the Italian Republic
and
the Government of Georgia
in the field of Defence**

The Government of the Italian Republic and the Government of Georgia, hereinafter referred to as the Parties;

- desiring to enhance co-operation between their Governments in the field of Defence;

- desiring to promote friendly relations and bilateral co-operation between the Armed Forces of the Italian Republic and of the Georgia;

- convinced that bilateral co-operation will help understanding their respective military issues and consolidate their respective defence capabilities,

- in compliance with the laws of the Italian Republic and of the Georgia, have agreed the following:

Article 1

The Parties, on a reciprocity principle basis, shall develop the cooperation in the following sectors :

1.1 defence and security concepts;
1.2 command structure of the Armed Forces and democratic control over them;
1.3 logistic support and organisation;
1.4 administration and management of military and civilian personnel,
1.5 basic and advanced military training and education of the military and civilian personnel of the Armed Forces of the respective Parties
1.6 communications and information activities in the Armed Forces,
1.7 military laws and regulations,
1.8 military history,
1.9 cultural, recreational and sports activities to be organised within the framework of CISM;

Article 2

2.1 Co-operation between the Parties shall include:
1. official visits and working meetings of official delegations of the Ministries of Defence and of the Armed Forces,
2. attendance of training courses at Military Schools and Specialist Schools, in compliance with the procedures established by the two Parties,
3. visits and working meetings of personnel of the respective Armed Forces, study tours, visits of units and observers,
4. exchange of experiences, advice, seminars, conferences, symposiums and exhibitions,
5. exchange of information in the field of press and military publications,
6. cultural events and sports events in the framework of CISM.

2.2 Subject to mutual consent, the Parties, in order to reach the aims established in the preamble may envisage other forms of co-operation, provided they are within the scope of this Agreement.

Article 3

3.1 Technical-military activities in the operational/training field will involve experts from the Defence General Staffs via the Military Attaché. If necessary, specific and periodic bilateral staff talks will be held in the two Countries alternately at a date to be mutually agreed. Experts from the respective Armed Forces may also participate, as appropriate.

3.2 For technical-military activities in the field of defence materials a Joint Committee, including experts in this sector, may be established subject to agreement by the Parties. Such a Committee shall promote technical and industrial bilateral co-operation. Meetings shall be held in the two Countries alternately.

Article 4

4.1 The information exchanged under this Agreement shall not be used to the detriment of the interests of the Parties.

4.2 Each Party shall afford all the classified materials, projects, designs, technical specification and any other information, received under this Agreement, no lower degree of security protection than that assigned by the originating Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the originating Party.

4.3 Classified information, document and/or material means any support containing classified information and any communication made in any circumstances and by any means containing such information.

4.4 The corresponding degrees of security classification used by the Parties are:

Italian Republic	Georgia
SEGRETISSIMO or TOP SECRET	SECRET OF SPECIAL IMPORTANCE
SEGRETO or SECRET	TOP SECRET
RISERVATISSIMO / RISERVATO or CONFIDENTIAL / RESTRICTED	SECRET

4.5 The Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this Agreement.

4.6 The transfer to third parties of information, documents, technical data and defence materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired within the co-operation deriving from this Agreement, shall be subject to prior written approval by the Parties, Bodies or Companies which originated them, unless differently agreed by the Parties.

4.7 Visits of one Party's citizens to Defence bodies/industries under the authority/jurisdiction of the other Party shall be forwarded through the official channels 40 days before their beginning and shall be subject to the authorisation by the concerned Authority of the Country to be visited.
Applications shall include visitors' complete identity data, their parent Body/Industry, their security clearance, as well as the subject, purpose, and duration of their visit.
If the purpose of the visit is to have access to classified information, it shall also be certified that the prescribed procedure for security protection regarding the visitors has been followed.

4.8 Should classified information be exchanged under this Agreement between Industries and/or Agencies other than the Parties, separate arrangements shall be developed by the responsible authorities of the two Parties. During negotiations for such arrangements, the security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

Article 5

5.1 The exchange of Official Delegations of the two Parties shall be based on the reciprocity principle and on the basis of the following criteria:

- the sending Party shall be responsible for travel expenses and for the costs associated with the pay and allowances of personnel as well as for their health and accident insurance, in compliance with the respective domestic regulations;

- the hosting Party shall be responsible for the costs of local transportation and of accommodation and food, if available at military facilities.

- the hosting Party shall provide emergency medical assistance. The sending Party shall take care of the repatriation of sick personnel.

5.2 For all activities involving personnel not included in Official Delegations the support to be provided and its financial implications shall be agreed on a case by case basis.

Article 6

6.1 Co-operation under this Agreement shall not be in contrast with the international commitments made by the Parties nor with their national and international policy.

Article 7

7.1 Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall settle the disputes by negotiation or consultation at the proper level.

Article 8

8.1 This Agreement shall enter into force upon the date of reception of the second of the two notifications by which the Parties shall inform each other that the procedures prescribed for ratification have been carried out.

8.2 This Agreement, established to be in force for three years, will be automatically extended for successive one year periods at the date of expiry.

8.3 Any Party may propose, at any moment, supplements and amendments to this Agreement. Such supplements and amendments shall be bilaterally approved in compliance with the legal procedures of both Parties.

8.4 Any Party may terminate this Agreement by written notification. This Agreement will lose effect 90 days after such a written notification has been received. Should this Agreement be terminated, any existing contracts shall be executed as previously agreed in the contracts themselves. The obligations at article 4 of this Agreement shall continue to apply irrespective of termination.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised, have signed this Agreement.

Done at Rome on the May 15th, 1997 in two original copies, each of them drawn up in Italian, Georgian and English languages, each text being equally authentic. Should disagreement arise between the Italian and Georgian text regarding their interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF GEORGIA
[signature]	[signature]
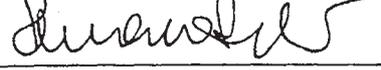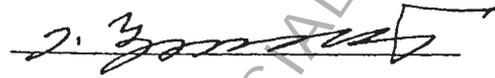
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2565):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 3 novembre 2003.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 dicembre 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 e 27 gennaio 2004.

Relazione scritta annunciata il 10 febbraio 2004 (atto n. 2565-*A* relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4916):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni I, IV, V e VII.

Esaminato dalla III commissione l'11 maggio e il 16 giugno 2004.

Relazione scritta presentata il 16 giugno 2004 relatore on. SELVA.

Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 7 luglio 2004.

04G0246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2004, n. **217.**

Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei fitofarmaci.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 20 e l'allegato 1, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, n. 6914/2002 dell'8 maggio 2002, pubblicata mediante deposito in segreteria in data 2 agosto 2002;

Considerato che per l'esecuzione delle statuizioni contenute nella citata decisione n. 6914/2002, occorre modificare il regolamento n. 290 del 2001 nella parte in cui non include gli agrotecnici tra i soggetti esentati dalla prova valutativa di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;

Acquisiti i pareri della XIII Commissione della Camera dei deputati in data 7 aprile 2004 e della 12ª Commissione del Senato della Repubblica in data 27 aprile 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel comma 5 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo le parole: «i periti agrari» sono inserite le seguenti: «gli agrotecnici,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 80

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di finzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229:

«Art. 20 — 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale;

5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera *c)*, e delle competenze riservate alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareti delle commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.».

— Si riporta il n. 46 dell'allegato 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«46. Procedimenti relativi alla produzione e commercializzazione dei presidi sanitari:

legge 30 aprile 1962, n. 283;

decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2001, n. 165, S.O., reca il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, come modificato dal presente decreto:

«Art. 23 *(Certificato di abilitazione alla vendita).* — 1. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato, dall'autorità sanitaria individuata dalla regione, alle persone che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ed abbiano ottenuto una valutazione positiva in relazione ai seguenti argomenti:

a) elementi fondamentali sull'impiego in agricoltura dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

b) elementi sulla tossicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari e sul loro corretto impiego dal punto di vista sanitario;

c) nozioni sulle modalità utili e necessarie per prevenire le intossicazioni acute e croniche derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

d) nozioni sulla legislazione relativa ai prodotti fitosanitari e ai coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

e) nozioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata secondo modalità indicate da ciascuna regione.

3. Il certificato di abilitazione deve contenere il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, di residenza e la fotografia del richiedente.

4. Il certificato ha validità per cinque anni ed alla scadenza viene rinnovato, a richiesta del titolare, con le stesse modalità previste per il rilascio.

5. Sono esentati dalla valutazione i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, gli agrotecnici, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici.

6. Con decreto del Ministero è approvato il modello tipo di certificato di abilitazione alla vendita.».

04G0252

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 27 maggio 2004, n. **218.**

Regolamento recante la disciplina dell'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali, ai sensi degli articoli 9 e 10, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti l'articolo 9 e l'articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145, che demanda ad apposito regolamento la disciplina dell'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti i Titoli secondo e quinto del Libro quinto del Codice Civile;

Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 agosto 2003 e del 27 ottobre 2003;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Elenco delle imprese

1. Il presente regolamento detta la disciplina dell'accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali di cui all'articolo 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145.

2. Le imprese di cui ai Titoli secondo e quinto del Libro quinto del Codice Civile che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana per ricoprire posti od incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali sono iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero degli affari esteri secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Domanda di iscrizione nell'elenco

1. Le istanze con le quali le imprese interessate chiedono al Ministero degli affari esteri l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 indicano espressamente:

a) la propria denominazione o ragione sociale, con l'indicazione del numero di iscrizione al tribunale od al registro delle imprese;

b) l'area di attività in cui operano;

c) gli enti od organismi internazionali di interesse;

d) i settori professionali ed il numero massimo di candidati per ogni settore professionale che intendono fornire;

e) l'impegno a mantenere il posto di lavoro al proprio personale chiamato a ricoprire posti od incarichi presso enti od organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa, comunque non superiore a tre anni, non rinnovabile.

Art. 3.

Iscrizione nell'elenco

1. Il Ministero degli affari esteri, esaminata la richiesta e valutata la sua compatibilità con l'articolo 9 della legge n. 145 del 2002, nonché con le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'iscrizione dandone comunicazione all'impresa richiedente.

2. A seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti dei posti vacanti resi pubblici dalle organizzazioni internazionali:

a) segnala alle imprese le offerte di impiego disponibili nelle aree di attività in cui operano, trasmettendo altresì il materiale informativo utile alla presentazione delle candidature con la richiesta dei dati personali e professionali relativi al personale che intendono mettere a disposizione;

b) invita le imprese a far presentare ai propri dipendenti, già individuati ed in possesso dei requisiti richiesti, la candidatura alla specifica offerta direttamente all'organizzazione internazionale, inviando per conoscenza copia della documentazione al Ministero stesso.

Art. 4.

Procedure di attuazione

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, interessata all'uopo dal Ministero degli affari esteri, verifica, anche attraverso procedure informatizzate o conferenze di servizi coinvolgenti le Amministrazioni di volta in volta interessate, l'assenza di personale alle dipendenze della pubblica amministrazione che disponga di caratteristiche professionali analoghe a quelle corrispondenti ai posti vacanti resi pubblici dalle organizzazioni internazionali, comunicandone gli esiti al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministero degli affari esteri provvede quindi:

a) all'individuazione del candidato le cui caratteristiche siano maggiormente corrispondenti ai requisiti richiesti sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche come risultanti dalle candidature inviate per lo specifico posto vacante presso l'ente od organismo internazionale di interesse;

b) ad assumere le iniziative utili al sostegno della candidatura del dipendente presso l'ente od organismo internazionale.

Art. 5.

Assenza di oneri per la finanza pubblica

1. La nomina od il conferimento di incarico da parte dell'ente od organismo internazionale non dà diritto all'attribuzione di alcuna indennità od emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 maggio 2004

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 257

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 9 e 10 della legge 15 luglio 2002, n. 145 (recante Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato:

«Art. 9 *(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi e attività internazionali)*. — 1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle imprese private che siano disposte a fornire proprio personale di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le imprese interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

a) l'area di attività in cui operano;

b) gli enti od organismi internazionali di interesse;

c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;

d) l'impegno a mantenere il posto di lavoro senza diritto al trattamento economico al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

3. La nomina del dipendente di imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 avviene, nei limiti dei posti vacanti, sulla base di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche possedute, e la relativa nomina deve essere motivata sulla base della carenza, alle dipendenze della pubblica amministrazione, di personale che disponga di analoghe caratteristiche e può essere disposta solo a tempo determinato, non superiore a tre anni, non rinnovabile.

4. Gli incarichi di cui al comma 3 non danno luogo all'attribuzione di alcuna indennità o emolumento, comunque denominato, da parte delle amministrazioni pubbliche italiane.».

«Art. 10 *(Disposizioni di attuazione)*. — Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure attuative dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della presente legge, nonché degli articoli 8 e 9 della presente legge.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati: le modalità di istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei ruoli dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché le procedure e le modalità per l'inquadramento, nella fase di prima attuazione, dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo unico nei ruoli delle singole amministrazioni, fatta salva la possibilità per il dirigente di optare per il rientro nell'amministrazione che ne ha effettuato il reclutamento tramite procedura concorsuale; le modalità di utilizzazione di dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali; le modalità di elezione del componente del comitato dei garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 3, della presente legge. Alla data di entrata in vigore di tale regolamento è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 7, che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il Libro quinto del codice civile reca la disciplina del lavoro:

Il Titolo II del Libro quinto del codice civile reca la disciplina del lavoro nell'impresa.

Il Titolo V del Libro quinto del codice civile reca la disciplina delle società.

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura:

«Art. 8 *(Registro delle imprese)*. — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. [abrogato].

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 reca il «Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575 reca: «Disposizioni contro la mafia».

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, vedi note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per l'art. 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, vedi note alle premesse.

— Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi note alle premesse.

04G0251

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 luglio 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «A.R.E.A.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mulieri Alessandro, in data 16 novembre 1987, repertorio n. 19848, registro società n. 11958/87, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30309, codice fiscale n. 04101080580;

società cooperativa «Centro sportivo DEUM», con sede in Castel Madama costituita per rogito notaio Campanini Erminio, in data 16 gennaio 1987, repertorio n. 58211, registro società n. 3232/87, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29858, codice fiscale n. 07799200584;

società cooperativa «Amicizia» con sede in Palestrina, costituita per rogito Notaio Sbardella Patrizio, in data 15 novembre 1991, repertorio n. 31586, registro società n. 11039/91, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32933, codice fiscale n. 04202561007;

società cooperativa «C.I.A. Cooperativa italiana autogestiti», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Intersimone Giorgio, in data 8 settembre 1986, repertorio n. 69397, registro sociale n. 9472/86, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 29691, codice fiscale n. 07602630589.

società cooperativava «Domus Tirrenia», con sede in Roma costituita, per rogito notaio, Giuliani Giovanni, in data 18 giugno 1998, repertorio n. 23523, registro società n. 152319/98, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35537, codice fiscale n. 05558161005;

società cooperativa «Il Tirreno», con sede in Fiumicino, costituita per rogito notaio Bellagamba Augusto, in data 27 febbraio 1991, repertorio n. 47204, registro società n. 75118/91, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32683, codice fiscale n. 04045631001.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 16 luglio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A08200

DECRETO 20 luglio 2004.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Ediltecnica Coet», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Becchetti Paolo, in data 14 novembre 1984, repertorio n. 11839, registro società n. 5040/85, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28802, codice fiscale n. 07012840588;

società cooperativa «C.V.T.», con sede in Formello, costituita per rogito notaio Spadaro Giuseppa in data 26 febbraio 1991, repertorio n. 21144, registro società n. 3920/91, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32375;

società cooperativa «RO.MA. 90», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Orefice Giuseppe in data 18 ottobre 1990 repertorio 83526, registro società n. 10896/90, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32145, codice fiscale n. 03954951004;

società cooperativa servizi di elaborazione, marketing e amministrazione «S.E.M.A.», con sede in San Vito Romano costituita per rogito notaio Giorgi Giorgio, in data 8 maggio 1994, repertorio n. 58517, registro società n. 7528/94, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 34070, codice fiscale n. 04704831009;

soc. cooperativa «La Torretta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Villani Nicola in data 21 aprile 1969, repertorio n. 2092, registro società n. 1289/69, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 19251, codice fiscale n. 01145050587.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 20 luglio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A08202

DECRETO 23 luglio 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «C.C.S.L.G.S. - Cooperativa centro servizi lavoratori generici dello spettacolo», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Matella Antonio, coad. Spadaro Giuseppa in data 7 settembre 1990, repertorio 20002, registro società n. 11317/90, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32159, codice fiscale n. 03935161004;

società cooperativa «Circolo nautico Rio Fiume», con sede in Santa Marinella, frazione di Santa Severa costituita per rogito notaio Becchetti Paolo, in data 27 settembre 1989, repertorio n. 22759, registro società n. 2015/89, Tribunale di Civitavecchia, B.U.S.C. n. 31521, codice fiscale n. 03715901009.

società cooperativa «Intercasa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Sbardella Patrizio, in data 18 giugno 1990, repertorio n. 20008, registro società n. 9106/90, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32101, codice fiscale n. 03930501006;

società cooperativa «Octandre Piccola società cooperativa», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Fedele Andrea in data 24 settembre 1997, repertorio n. 27244, registro società n. 354269/97, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35071, codice fiscale n. 05374931003;

società cooperativa «I.L.C.A. II», con sede in Pomezia, costituita per rogito notaio Casini Armando, in data 21 maggio 1971, repertorio n. 324845, registro società n. 2025/71, Tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 20271, codice fiscale n. 80139330585.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 23 luglio 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A08201

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 agosto 2004.

Integrazione alle tabelle delle sedi degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni annesse alle ordinanze ministeriali 6 febbraio 2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli

esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Viste le ordinanze ministeriali in data 6 febbraio 2004;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 19 febbraio e del 22 luglio 2004;

Considerata la necessità di integrare le tabelle delle sedi di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni annesse alle predette ordinanze;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella annessa all'ordinanza ministeriale 6 febbraio 2004 relativa agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è inserita l'Università Ca'Foscari di Venezia tra le sedi per l'abilitazione alla professione di ingegnere e ingegnere iunior - settore dell'ingegneria dell'informazione.

Art. 2.

Nella tabella annessa all'ordinanza ministeriale 6 febbraio 2004 relativa alle professioni non regolamentate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è inserita l'Università di Trieste tra le sedi per l'abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra.

Art. 3.

Le predette università sono sedi di esami di Stato per le professioni indicate a partire dalla seconda sessione dell'anno 2004.

Roma, 3 agosto 2004

Il Ministro: MORATTI

04A08416

DECRETO 3 agosto 2004.

Autorizzazione, alla Scuola superiore per mediatori linguistici «Carlo Bo», a trasferire la propria sede in Roma, da via Cassia n. 28 a via Tomassetti n. 6/8.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera *a)*;

Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il decreto ministeriale in data 4 ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 38 del 2002;

Visto il decreto ministeriale in data 19 maggio 1989, con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Milano, via Silvio Pellico, 8, successivamente trasferita in via Simone Martini, 23, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;

Visto il proprio decreto in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici «Carlo Bo» ed è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in «Scienze della mediazione linguistica» di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000 per la sede principale di Milano e per le sedi di Bari, Bologna, Firenze e Roma;

Vista l'istanza con la quale la Scuola sopra richiamata chiede il trasferimento della sede di Roma da via Cassia, 28 a via Tomassetti, 6/8;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella riunione del 23 luglio 2004;

Vista la documentazione successivamente pervenuta all'ufficio, comprovante l'avvenuto abbattimento delle barriere architettoniche secondo la normativa vigente;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzato il trasferimento della sede periferica di Roma della Scuola superiore per mediatori linguistici «Carlo Bo» da via Cassia, 28 a via Tomassetti, 6/8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2004

Il direttore generale: MASIA

04A08422

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 2 agosto 2004.

Approvazione del modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», con le relative istruzioni per la compilazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale».

1.1. È approvato, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2004, il modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», con le relative istruzioni per la compilazione, annessi al presente provvedimento.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è composto da un frontespizio, contenente i dati relativi alla società o ente consolidante, al rappresentante firmatario della comunicazione e alla società consolidata, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica.

2. Modalità di presentazione, reperibilità e autorizzazione alla stampa della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale.

2.1. Il modello di comunicazione di cui al punto 1 è presentato in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero avvalendosi di un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, che provvede all'invio telematico. La prova della presentazione è costituita dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuto ricevimento della comunicazione.

2.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione di cui al punto 1 è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «Consolidato nazionale», che è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet: www.agenziaentrate.gov.it, ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato al presente provvedimento.

2.3. È fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la comunicazione di cui al punto 1 su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento, contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonché copia della ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate quale prova dell'avvenuta presentazione.

2.4. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet: www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it. Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.5. Il modello di cui al punto 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Motivazioni.

Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, di attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito delle società, all'art. 1 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi (di seguito: «TUIR»), introducendo, con gli articoli da 117 a 128, l'istituto del consolidato fiscale nazionale delle società di capitali ed enti commerciali, in base ai principi contenuti nell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, della legge delega 7 aprile 2003, n. 80.

È stato previsto, in particolare, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un'unica base imponibile, su opzione facoltativa delle singole società consolidate. L'opzione ha la durata di tre esercizi sociali ed è irrevocabile.

Le disposizioni applicative dell'esercizio di tale facoltà e della relativa disciplina, sono state emanate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, previsto dall'art. 129 del TUIR, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2004 (di seguito: «decreto»).

La predetta disciplina dispone, quindi, che l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo tra la società o l'ente consolidante e ciascuna società consolidata, deve essere comunicato dalla società consolidante all'Agenzia delle entrate.

La medesima comunicazione va, altresì, effettuata dalla consolidante nelle ipotesi sia di rinnovo che di mancato rinnovo dell'opzione, decorso il triennio di efficacia della stessa.

Se nel corso del periodo triennale di durata dell'opzione si verifica una delle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo, previste dall'art. 13 del decreto, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle entrate la perdita di efficacia dell'opzione.

Pertanto, il presente provvedimento approva il modello per la «Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale», con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare nelle ipotesi di:

esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo, di cui all'art. 5 del decreto;

rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 1, del decreto;

mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo, a norma dell'art. 14, comma 2, del decreto;

interruzione della tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 13 del decreto.

Qualora nell'ambito del gruppo ricorrano simultaneamente più di una delle suddette ipotesi, dovrà essere effettuato un unico invio del modello di comunicazione, nel quale saranno evidenziati i diversi casi per i quali viene resa la comunicazione ed indicati, altresì, tutti i soggetti partecipanti al consolidato.

Il presente provvedimento definisce, inoltre, le modalità di presentazione, reperibilità e autorizzazione alla stampa della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale, stabilendo, in particolare, che la trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione avvenga in via telematica utilizzando il prodotto informatico denominato «Consolidato nazionale», reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel proprio sito Internet, ovvero le specifiche tecniche contenute nell'allegato al medesimo provvedimento.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (articoli da 117 a 129).

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Legge 7 aprile 2003, n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (art. 4).

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, recante disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

Agenzia delle Entrate

COMUNICAZIONE RELATIVA AL REGIME DI TASSAZIONE DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 9 GIUGNO 2004

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Finalità del trattamento
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali
I dati richiesti nella comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di consolidato nazionale previste dagli articoli da 117 a 128 del TUIR e dal D.M. 9 giugno 2004.

Modalità del trattamento
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati contenuti nella comunicazione con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nella comunicazione con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, uffici postali, enti previdenziali).

Titolari del trattamento
La comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ISTRUZIONI

1. PREMESSA

Con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, è stata attuata la riforma dell'imposizione sul reddito delle società.
In particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 344 del 2003 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR") introducendo, con gli articoli da 117 a 128, l'istituto del consolidato fiscale nazionale delle società di capitali ed enti commerciali, in base ai principi contenuti nell'art. 4, comma 1, lett. a), della legge di delega 7 aprile 2003, n. 80.
La disposizione di cui all'art. 4 citato ha previsto, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un'unica base imponibile, su opzione facoltativa delle singole società partecipanti.

Rispetto ai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo e agli effetti dell'esercizio dell'opzione, si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 117 e 118 del TUIR.

Relativamente alle condizioni per l'efficacia dell'opzione, l'art. 119, comma 1, del TUIR prevede che l'opzione può essere esercitata da ciascun soggetto solo in qualità di consolidante o solo in qualità di consolidata e la sua efficacia è subordinata:
- alla identità dell'esercizio sociale di ciascuna società consolidata con quello della società o ente consolidante;
- all'esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna società consolidata e dell'ente o società consolidante;
- alla elezione di domicilio da parte di ciascuna consolidata presso la società o ente consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione. In particolare, detta elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'art. 122 del TUIR;
- alla comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione da effettuare all'Agenzia delle Entrate entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'art. 129 del TUIR, con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2004 (di seguito: "decreto"), sono state adottate le disposizioni applicative delle norme in materia di consolidato nazionale previste dagli articoli da 117 a 128 del TUIR.

In particolare, l'art. 5 del decreto stabilisce che l'esercizio congiunto dell'opzione per la tassazione di gruppo tra la società o l'ente consolidante e ciascuna società consolidata deve essere comunicato dalla consolidante all'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità adottate con il provvedimento di approvazione del presente modello e di seguito illustrate.
La medesima comunicazione deve essere, altresì, effettuata dalla consolidante, ai sensi dell'art. 14 del decreto, nelle ipotesi di rinnovo o di mancato rinnovo dell'opzione, decorso il triennio di efficacia della stessa.
Inoltre, se nel corso del periodo triennale di durata dell'opzione si verifica una delle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo, previste dall'art. 13 del decreto, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate la perdita di efficacia dell'opzione.

Il presente modello deve essere, quindi, utilizzato da coloro che devono comunicare:
- l'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo, di cui all'art. 5 del decreto;
- il rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 1, del decreto;

– il mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo, a norma dell'art. 14, comma 2, del decreto;
– l'interruzione della tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 13 del decreto.

Si precisa che qualora nell'ambito del gruppo ricorrano simultaneamente più di una delle suddette ipotesi, dovrà essere effettuato un unico invio del presente modello, nel quale saranno evidenziati i diversi casi per i quali occorre effettuare la comunicazione, indicando, altresì, tutti i soggetti partecipanti al consolidato.

2. REPERIBILITÀ DEL MODELLO

Il presente modello di comunicazione è disponibile in formato elettronico nei siti Internet *www.agenziaentrate.gov.it* e *www.finanze.gov.it* dai quali può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del presente modello. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscono la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

3. SOGGETTI INTERESSATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello di "Comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale" può essere presentato dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR per i quali sussista il rapporto di controllo, con ciascuna società consolidata, come definito dall'art. 117 del TUIR e dall'art. 1 del decreto.
Le predette società o enti consolidanti possono assumere la natura giuridica di:
– società per azioni;
– società in accomandita per azioni;
– società a responsabilità limitata;
– società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
– enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Possono altresì esercitare l'opzione al regime di tassazione del consolidato nazionale solo in qualità di consolidanti, presentando il presente modello di comunicazione, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR, a condizione:
– di essere residenti in paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
– di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'art. 55 del TUIR, mediante una stabile organizzazione alla quale la partecipazione in ciascuna società consolidata sia effettivamente connessa.

Non è, comunque, possibile esercitare l'opzione al regime di tassazione del consolidato nazionale, ai sensi dell'art. 126 del TUIR nonché dell'art. 4 del decreto, nei casi:
– di società che fruiscono di riduzione dell'aliquota prevista per l'imposta sui redditi delle società;
– di società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
– di società che hanno optato, in qualità di partecipate, per il regime di tassazione per trasparenza di cui all'art. 115 del TUIR.

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale deve essere presentata:
- nel caso di esercizio dell'opzione, entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa;
- nel caso di rinnovo dell'opzione, entro il sesto mese del primo esercizio successivo al triennio di efficacia dell'opzione;
- nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, entro trenta giorni dal termine previsto per il rinnovo dell'opzione;
- nel caso di interruzione della tassazione di gruppo, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato l'interruzione stessa.

Si precisa che, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004), per il primo periodo d'imposta che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 344 del 2003, le comunicazioni relative all'esercizio dell'opzione i cui termini scadono entro il 29 ottobre 2004, sono effettuate entro la medesima data.

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica.
La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, che provvede all'invio telematico e rilascia apposita ricevuta.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.
La comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa dalla stessa Agenzia in via telematica.
In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra elencati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare all'interessato copia della comunicazione, contenente nell'apposito riquadro, debitamente sottoscritto dall'intermediario, sia l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, sia la data di assunzione dell'impegno a presentare la comunicazione stessa.
Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l'intermediario si impegna a trasmettere è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dall'interessato.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "CONSOLIDATO NAZIONALE", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet *www.agenziaentrate.gov.it*, ovvero le apposite specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel presente modello.

5. COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione è costituita da un unico prospetto, nel quale devono essere indicati i dati della società o ente consolidante, i dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, i dati relativi alla società consolidata, la sottoscrizione del rappresentante firmatario della comunicazione e l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica.

Tipo di comunicazione

Nel riquadro vanno barrate le caselle in funzione della tipologia delle comunicazioni effettuate con il presente modello. In presenza di tipi diversi di comunicazione, devono essere barrate le corrispondenti caselle.
La casella "Mod. n." va compilato in caso di presentazione della comunicazione all'Ufficio locale ed in presenza di più di tre società consolidate partecipanti alla tassazione di gruppo. In tal caso va indicato il numero progressivo corrispondente alla pagina del modello utilizzata.

Dati relativi alla società o ente consolidante

Nel riquadro va riportato il codice fiscale della società o ente consolidante. Vanno indicati, inoltre, il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale relativi alla sede legale ovvero, se diverso, al domicilio fiscale.
Nel caso di soggetto consolidante non residente che eserciti nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante una stabile organizzazione devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.
In tali ipotesi devono essere, altresì, indicati, in relazione al soggetto consolidante estero, il "Codice Paese estero" nonché il "Codice di identificazione estero", utilizzati per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO-SC disponibile alla data di presentazione della comunicazione.
Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.
Nella casella "Natura giuridica" va indicato il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei predetti modelli di dichiarazione UNICO.
Qualora si verifichi l'interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate, nel campo "Attribuzione versamenti" va indicato l'importo dei versamenti già effettuati ed attribuiti alla consolidante.
In caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare vanno riportate le date di inizio e fine dello stesso.
La casella "Operazioni straordinarie" va barrata qualora la consolidante abbia assunto una diversa denominazione a seguito di operazione straordinaria.

Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale o al rappresentante negoziale della società o ente consolidante che sottoscrive il presente modello.
Nella casella "Codice carica" indicare il relativo codice, desumendolo dall'apposita tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei suddetti modelli di dichiarazione UNICO.
Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

Dati relativi alla società consolidata

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi alla società consolidata ai sensi degli artt. 117 e 120 del TUIR, per la quale viene resa la presente comunicazione nelle ipotesi di esercizio, di rinnovo o di mancato rinnovo dell'opzione nonché di interruzione della tassazione di gruppo.

Tipologia comunicazione
Va indicato il tipo di comunicazione relativa a ciascuna specifica società consolidata. Pertanto, nella casella va inserito il codice:

1 esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo;
2 rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo;
3 mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione di gruppo;
4 interruzione della tassazione di gruppo;
5 conferma della tassazione di gruppo, qualora non si configurino le ipotesi precedenti da 1 a 4.

Esercizio sociale

Va indicato, con riferimento al periodo di tre anni di durata dell'opzione, previsto dall'art. 117, comma 3, del TUIR l'esercizio sociale nel quale viene resa la presente comunicazione. Nella casella va inserito il codice:

1 primo periodo;
2 secondo periodo;
3 terzo periodo.

Ad esempio, qualora in seguito all'iniziale comunicazione di esercizio dell'opzione da parte delle società A (consolidante), B e C (consolidate), si verifichi, nell'esercizio successivo, l'interruzione della tassazione di gruppo riguardo alla società B e l'esercizio dell'opzione per la nuova società D, deve essere indicato:

	Tipologia comunicazione	*Esercizio sociale*
Società B	4	2
Società C	5	2
Società D	1	1

Operazioni straordinarie

Le operazioni straordinarie possono determinare o meno l'interruzione della tassazione di gruppo secondo la specifica disciplina contenuta nel decreto recante disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli artt. da 117 a 128 del TUIR. Se le operazioni straordinarie determinano l'interruzione della tassazione di gruppo, sussiste l'obbligo di inviare la comunicazione, se, invece, le operazioni straordinarie non comportano l'obbligo di comunicazione si darà evidenza del nuovo assetto organizzativo in occasione del rinnovo o del mancato rinnovo dell'opzione o in presenza di altra causa di interruzione.

In particolare, nel campo "Operazioni straordinarie", va indicato il codice:

1 nuova società risultante dall'operazione. In tal caso, devono essere compilate anche le caselle "Tipologia comunicazione" e "Esercizio sociale" riportando, rispettivamente, il codice relativo al tipo di comunicazione effettuata (ad esempio: 2 per il rinnovo dell'opzione; 3 per il mancato rinnovo dell'opzione; 4 per l'interruzione della tassazione di gruppo; 5 per la conferma della tassazione di gruppo) nonché l'esercizio sociale di riferimento;

2 società estinta a seguito di operazione che non determina l'interruzione della tassazione di gruppo. In tal caso, non devono essere compilate le caselle "Tipologia comunicazione" e "Esercizio sociale";

3 società per la quale si determina l'interruzione della tassazione di gruppo per effetto dell'operazione. In tal caso, devono essere compilate anche le caselle "Tipologia comunicazione" e "Esercizio sociale" riportando nelle stesse, rispettivamente, il codice 4 (interruzione della tassazione di gruppo) e l'esercizio sociale in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'interruzione.

Si ricorda che l'art. 124, comma 5, del TUIR stabilisce che le disposizioni in materia di interruzione della tassazione di gruppo, previste dai commi precedenti dello stesso articolo, si applicano anche nel caso di fusione di una società consolidata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della società o ente consolidante con società o enti non appartenenti al consolidato può essere richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato.
Inoltre, l'art. 13, comma 2, del decreto dispone che, nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 11 (operazioni straordinarie che non interrompono la tassazione di gruppo) e dal comma 1 del medesimo art. 13 del decreto (operazioni che determinano l'interruzione della tassazione di gruppo), può essere richiesta la continuazione della tassazione di gruppo da parte della società che effettua l'operazione, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000.

Acconto separato
Qualora il versamento dell'acconto sia stato effettuato in modo separato indicare il codice 1, altrimenti il codice 2.

Attribuzione perdite
La casella va compilata nei soli casi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione indicando il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue. Va inserito il codice:

1 attribuzione alla società o ente consolidante;
2 attribuzione proporzionale alle società che hanno prodotto le perdite;
3 attribuzione alle società che hanno prodotto le perdite secondo modalità diverse dalla precedente.

Data dell'interruzione
Va indicata la data dell'evento che ha comportato l'interruzione della tassazione di gruppo.

Attribuzione versamenti
Il campo va compilato nei casi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio, indicando l'importo dei versamenti già effettuati ed in tutto o in parte attribuiti alla consolidata.

Importo perdite
Nei soli casi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell'opzione va indicato, secondo l'esercizio di formazione, l'importo delle perdite residue attribuite.
In particolare, nei campi da 1 a 5 indicare le perdite attribuite in funzione dell'esercizio di formazione e riportabili nei limiti di cui all'art. 84, comma 1, del TUIR, mentre nel campo 6 quelle riportabili senza limiti di tempo di cui all'art. 84, comma 2, del TUIR.

Firma della comunicazione

Il firmatario della comunicazione deve barrare l'apposita casella, attestando, ai sensi dell'art. 5 del decreto, l'avvenuta elezione di domicilio da parte di ciascuna consolidata presso la società o ente consolidante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione, secondo quanto disposto dall'art. 119, comma 1, lett. c), del TUIR.

Qualora siano utilizzate più pagine del modello, la sottoscrizione deve essere apposta su ciascuna di esse.

Impegno alla presentazione telematica

Gli intermediari abilitati alla trasmissione sono tenuti a rilasciare all'interessato, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, deve essere quindi riportata nel presente riquadro.
Inoltre, deve essere indicato se la comunicazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata, barrando la relativa casella.

COMUNICAZIONE RELATIVA AL REGIME DI TASSAZIONE DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 9 GIUGNO 2004

TIPO DI COMUNICAZIONE

Opzione | Rinnovo | Mancato rinnovo | Interruzione | Mod. n.

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE CONSOLIDANTE

Codice fiscale | Denominazione o Ragione sociale

Sede legale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Domicilio fiscale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p. | Codice paese estero | Codice di identificazione estero

Natura giuridica | Attribuzione versamenti ,00 | Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date: dal giorno mese anno al giorno mese anno | Operazioni straordinarie

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Codice fiscale | Codice carica | Sesso (barrare la casella) M F

Cognome | Nome

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | Frazione, via e numero civico | C.a.p. | Telefono

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ CONSOLIDATA

Codice fiscale | Denominazione o Ragione sociale

Tipologia comunicazione | Esercizio sociale | Operazioni straordinarie | Acconto separato | Attribuzione perdite | Data dell'interruzione (giorno mese anno) | Attribuzione versamenti ,00

Perdite primo esercizio 1 ,00 | Perdite secondo esercizio 2 ,00 | Perdite terzo esercizio 3 ,00 | Perdite quarto esercizio 4 ,00 | Perdite quinto esercizio 5 ,00 | Perdite illimitate 6 ,00

Codice fiscale | Denominazione o Ragione sociale

Tipologia comunicazione | Esercizio sociale | Operazioni straordinarie | Acconto separato | Attribuzione perdite | Data dell'interruzione (giorno mese anno) | Attribuzione versamenti ,00

Perdite primo esercizio 1 ,00 | Perdite secondo esercizio 2 ,00 | Perdite terzo esercizio 3 ,00 | Perdite quarto esercizio 4 ,00 | Perdite quinto esercizio 5 ,00 | Perdite illimitate 6 ,00

Codice fiscale | Denominazione o Ragione sociale

Tipologia comunicazione | Esercizio sociale | Operazioni straordinarie | Acconto separato | Attribuzione perdite | Data dell'interruzione (giorno mese anno) | Attribuzione versamenti ,00

Perdite primo esercizio 1 ,00 | Perdite secondo esercizio 2 ,00 | Perdite terzo esercizio 3 ,00 | Perdite quarto esercizio 4 ,00 | Perdite quinto esercizio 5 ,00 | Perdite illimitate 6 ,00

FIRMA DELLA COMUNICAZIONE

Elezione di domicilio | IL FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario | Data dell'impegno (giorno mese anno)

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dalla consolidante

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal soggetto che la trasmette

Riservato all'intermediario FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

ALLEGATO
SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
DELLA COMUNICAZIONE RELATIVA AL REGIME DI TASSAZIONE DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA TASSAZIONE DEL CONSOLIDATO NAZIONALE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle Comunicazioni relative alla tassazione del consolidato nazionale da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una comunicazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata.**

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle presenti comunicazioni sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati generali della società consolidante ed altri dati di carattere generale;
- record di tipo "C"; è il record che contiene i dati relativi alle società consolidate;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni comunicazione, presenza nell'ordine, di un unico record di tipo "B" e di tanti record di tipo ""C" quanti sono necessari a contenere tutti i dati relativi alle società consolidate presenti nella comunicazione; **i record di tipo "C" relativi ad una stessa comunicazione devono essere ordinati per i campi 'Tipo record' e 'Progressivo modulo';**
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle comunicazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, **avendo cura che i dati relativi a ciascuna comunicazione siano contenuti nella stessa fornitura.**

2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record a struttura variabile sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare il campo "Progressivo modulo" che deve essere univoco e crescente **(con incrementi di una unità)**, deve riportare il dato presente nell'apposito spazio ("Mod. N.") sul modello tradizionale; pertanto, le informazioni relative a moduli diversi non devono essere riportate su record caratterizzati da progressivo modulo uguale.
- una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l'esposizione dei soli dati presenti sul modello; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

  Il campo-codice ha la seguente struttura:

  - primo e secondo carattere che individuano la comunicazione in oggetto (CN);
  - terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo della sezione della comunicazione con i dati della società consolidata (ogni modulo contiene al massimo 3 società);
  - sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all'interno del rigo.

L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della comunicazione, sarà necessario predisporre un nuovo record dello stesso tipo. La presenza di più di un record dello stesso tipo all'interno di una stessa comunicazione può derivare da due possibili situazioni:

- i dati da registrare sono in numero tale da non poter essere interamente contenuti nella tabella del record; è in tal caso necessario predisporre un nuovo record dello stesso tipo con lo stesso valore del campo "Progressivo modulo";
- la comunicazione contiene più moduli, a fronte di ciascuno dei quali deve essere predisposto un record; in questo caso i record sono caratterizzati da valori del campo "Progressivo modulo" diversi.

- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

2.4 La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "A", "B", "Z" e della prima parte dei record a struttura variabile possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Formato" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	'STRINGA '
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero	'02876990587'
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Zero	'02876990587'
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	'05051998'

NU	Campo numerico positivo	Zero	'001234' '123456'
PR	Sigla automobilistica delle province italiane ed i valori "spazio" ed '"EE" per gli esteri.	Spazio	'BO'
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	'1'

Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile, possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	**Descrizione**	**Allineam ento**	**Esempio**
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	'STRINGA '
CB	Casella barrata Campo composto da 15 spazi e 1 numero (che può valere esclusivamente 1) N.B. Se la casella non è barrata il campo è da considerare assente	Destra	' 1'
CB12	Campo composto da 4 spazi e 12 numeri (che valgono esclusivamente 0 oppure 1) N.B. Registrare ordinatamente il valore 1 in corrispondenza di ciascuna casella barrata e il valore 0 in corrispondenza di ciascuna casella non barrata Se nessuna delle caselle è barrata il campo è da considerare assente	Destra	' 000000000001' ' 010011000101' ' 100000000000'
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale (11 caratteri)	===== sinistra	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	sinistra	'02876990587 '

PI	Partita IVA (11 caratteri)	sinistra	‘02876990587 ‘
DA	Data nel formato AAAA	Destra	‘ 2001‘
DT	Data nel formato GGMMAAAA (dal 1880 alla data corrente)	Destra	‘ 05051998‘
DN	Data nel formato GGMMAAAA (dal 1980 al 2050)	Destra	‘ 05051998‘
D4	Data nel formato GGMM	Destra	‘ 0512’
D6	Data nel formato MMAAAA	Destra	‘ 061998’
NP	Campo numerico positivo	Destra	‘ 1234’
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Destra Destra	‘ 1234‘ ‘ -1234‘
Nx	Campo numerico al massimo di 16 cifre allineate a destra (x assume valori da 2 a 16)	Destra	N2 = ‘ 01’ N10 = ‘ 0103382951’
PC	Percentuale e aliquota con max 3 cifre decimali N.B la prima unità intera prima dei decimali deve essere sempre riportata anche se vale 0, in presenza di decimali significativi	Destra	‘ 100‘ ‘ 33,333‘
PR	Provincia Campo composto da 2 caratteri indica la sigla automobilistica delle province italiane ed i valori “spazio” ed ‘”EE” per gli esteri.	Sinistra	‘STRINGA ‘
QU	Campo numerico con max 5 cifre decimali. N.B la prima unità intera prima dei decimali deve essere sempre riportata anche se vale 0, in presenza di decimali significativi	Destra	‘ 1000,16234’ ‘ 0,99’ ‘ 3000000,50’

Si precisa che nelle precedenti tabelle è presente l’elenco completo delle possibili configurazioni dei campi.

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte dei record a struttura variabile devono essere inizializzati con spazi.

Si precisa che, come evidenziato dagli esempi sopra riportati, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+".

2.5 Regole generali.

Il codice fiscale della società consolidante è l'identificativo del soggetto per cui la comunicazione è presentata e va riportato in duplica su ogni record che costituisce la comunicazione stessa nel campo "Codice fiscale del contribuente".

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle comunicazioni devono essere formalmente corretti.

Si precisa che **nella parte non posizionale dei record a struttura variabile** devono essere riportati esclusivamente i dati della comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi

- gli importi contenuti nelle comunicazioni devono essere riportati, così come previsto sul relativo modello, in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro per difetto se inferiore a detto limite.

Con riferimento ai campi non posizionali, nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo "+", mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire. Si precisa che tale situazione può verificarsi solo per alcuni campi con formato AN.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

La comunicazione viene scartata in presenza di dati che non risultano conformi alle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche.

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell'invio telematico e l'elenco dei campi-codice, con relativa descrizione e formato, per i dati da inserire nella tabella dei record a struttura variabile.

Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche qui riportate determina lo scarto della comunicazione da inviare.

Specifiche tecniche mod. Tassazione consolidato nazionale Record di tipo "A"

RECORD DI TIPO "A" :

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "CCN04"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazione. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3. comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
Dichiarazione su più invii					
7	Progressivo dell'invio telematico	522	4	NU	Vale zero
8	Numero totale degli invii telematici	526	4	NU	Vale zero
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Specifiche tecniche mod. Tassazione consolidato nazionale Record di tipo "B"

RECORD DI TIPO "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
8	Filler	90	1	CB	
9	Filler	91	1	CB	
10	Filler	92	1	CB	
Tipo di comunicazione (da compilarsi obbligatoriamente)					
11	Opzione	93	1	CB	Se impostata ad '1' deve essere presente almeno una società consolidata con Tipologia comunicazione impostata a '1'
12	Rinnovo	94	1	CB	Se impostata ad '1' deve essere presente almeno una società consolidata con Tipologia comunicazione impostata a '2'
13	Mancato rinnovo	95	1	CB	Se impostata ad '1' deve essere presente almeno una società consolidata con Tipologia comunicazione impostata a '3'
14	Interruzione	96	1	CB	Se impostata ad '1' deve essere presente almeno una società consolidata con Tipologia comunicazione impostata a '4'
Dati relativi alla società o ente consolidante					
15	Denominazione	97	60	AN	Dato obbligatorio
16	Comune della sede legale	157	40	AN	Dato obbligatorio
17	Sigla della provincia della sede legale	197	2	PR	
18	Indirizzo della sede legale: frazione, via e numero civico	199	35	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 17 assume il valore di una provincia italiana
19	C.A.P. del comune della sede legale	234	5	NU	
20	Comune del domicilio fiscale	239	40	AN	Il dato è obbligatorio nel caso in cui il campo 17 non assume il valore di una provincia italiana. Dato obbligatorio se presente uno dei punti 21, 22 o 23
21	Provincia (sigla) del domicilio fiscale	279	2	PR	Il dato è obbligatorio nel caso in cui il campo 17 non assume il valore di una provincia italiana. Dato obbligatorio se presente uno dei punti 20, 22 o 23. La provincia deve essere italiana

Specifiche tecniche mod. Tassazione consolidato nazionale Record di tipo "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
22	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale	281	35	AN	Il dato è obbligatorio nel caso in cui il campo 17 non assume il valore di una provincia italiana. Dato obbligatorio se presente uno dei punti 20, 21 o 23
23	Cap del domicilio fiscale	316	5	NU	
24	Codice paese estero	321	3	NU	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Elenco degli stati esteri". Il dato è obbligatorio nel caso in cui il campo 17 non assume il valore di una provincia italiana
25	Codice di identificazione estero	324	20	AN	
26	Filler	344	12	AN	
27	Natura giuridica	356	2	NU	Dato obbligatorio. Vale da 1 a 22, da 30 a 33, da 35 a 43
28	Attribuzione versamenti	358	11	NU	
29	Data inizio periodo di imposta	369	8	DT	Dato obbligatorio se presente il campo 30
30	Data fine periodo di imposta	377	8	DT	Dato obbligatorio se presente il campo 29
31	Operazioni straordinarie	385	1	CB	
Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione					
32	Codice fiscale	386	16	CF	Il dato è obbligatorio
33	Codice carica	402	2	NU	Dato obbligatorio
34	Cognome	404	24	AN	Dato obbligatorio
35	Nome	428	20	AN	Dato obbligatorio
36	Sesso	448	1	AN	Vale 'M' o 'F'. Dato obbligatorio
37	Data di nascita	449	8	DT	Dato obbligatorio
38	Comune o stato estero di nascita	457	40	AN	Dato obbligatorio
39	Sigla della provincia di nascita	497	2	PR	
40	Comune di residenza anagrafica	499	40	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 39 assume il valore di una provincia italiana
41	Sigla della provincia di residenza	539	2	PR	
42	Cap del comune di residenza	541	5	NU	
43	Frazione, via e numero civico	546	35	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 39 assume il valore di una provincia italiana
44	Numero di telefono	581	12	AN	Il dato deve essere numerico
Firma della comunicazione					
45	Elezione di domicilio	593	1	CB	Deve essere obbligatoriamente impostato a 1
46	Firma della dichiarazione	594	1	CB	
Impegno alla presentazione telematica					
47	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	595	16	CF	Dato obbligatorio se presente un altro dato nella sezione.
48	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente	611	1	CB	Campo alternativo al campo 49. Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
49	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette	612	1	CB	Campo alternativo al campo 48. Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
50	Data dell'impegno	613	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
51	Firma dell'intermediario	621	1	CB	

Specifiche tecniche mod. Tassazione consolidato nazionale Record di tipo "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
52	Filler	622	1276	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo					
53	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
54	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Specifiche tecniche mod. Tassazione consolidato nazionale Record di tipo "C"

RECORD DI TIPO "C" :

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del contribuente	2	16	AN	Impostare sempre
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni quadro compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio utente	54	20	AN	
7	Identificativo produttore software	74	16	AN	

Specifiche tecniche mod. Tassazione consolidato nazionale

Record di tipo "C"

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi		
Dati relativi alla società consolidata					
I controlli indicati nei campi del rigo CN001 si intendono validi anche per i righi CN002 e CN003					
CN001001	Codice fiscale	CN		Dato obbligatorio	
CN001002	Denominazione o ragione sociale	AN		Dato obbligatorio	
CN001003	Tipologia di comunicazione	NU	Vale da 1 a 5	Dato obbligatorio se il campo Operazioni straordinarie assume un valore diverso da 2 o non è impostato Deve essere impostato a 4 se il campo Operazioni straordinarie assume il valore 3	
CN001004	Esercizio sociale	NU	Vale da 1 a 3	Dato obbligatorio se il campo Operazioni straordinarie assume un valore diverso da 2 o non è impostato	
CN001005	Operazioni straordinarie	NU	Vale da 1 a 3		
CN001006	Acconto separato	NU	Vale 1 o 2		
CN001007	Attribuzione perdite	NU	Vale da 1 a 3	Dato obbligatorio se la Tipologia di comunicazione assume i valori 3 o 4, negli altri casi non deve essere presente	
CN001008	Data dell'interruzione	DT		Dato obbligatorio se la Tipologia di comunicazione assume il valore 4, negli altri casi non deve essere presente	
CN001009	Attribuzione versamenti	NU			
CN001010	Perdite primo esercizio	NU		Dato obbligatorio se la Tipologia di comunicazione assume i valori 3 o 4, negli altri casi non deve essere presente	
CN001011	Perdite secondo esercizio	NU			
CN001012	Perdite terzo esercizio	NU			
CN001013	Perdite quarto esercizio	NU			
CN001014	Perdite quinto esercizio	NU			
CN001015	Perdite illimitate	NU			
CN002001	Codice fiscale	CN			
CN002002	Denominazione o ragione sociale	AN			
CN002003	Tipologia di comunicazione	NU	Vale da 1 a 5		

Specifiche tecniche mod. Tassazione consolidato nazionale Record di tipo "C"

Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Controlli di rispondenza con i dati della dichiarazione
		Formato	Valori ammessi		
CN002004	Esercizio sociale	NU	Vale da 1 a 3		
CN002005	Operazioni straordinarie	NU	Vale da 1 a 3		
CN002006	Acconto separato	NU	Vale 1 o 2		
CN002007	Attribuzione perdite	NU	Vale da 1 a 3		
CN002008	Data dell'interruzione	DT			
CN002009	Attribuzione versamenti	NU			
CN002010	Perdite primo esercizio	NU			
CN002011	Perdite secondo esercizio	NU			
CN002012	Perdite terzo esercizio	NU			
CN002013	Perdite quarto esercizio	NU			
CN002014	Perdite quinto esercizio	NU			
CN002015	Perdite illimitate	NU			
CN003001	Codice fiscale	CN			
CN003002	Denominazione o ragione sociale	AN			
CN003003	Tipologia di comunicazione	NU	Vale da 1 a 5		
CN003004	Esercizio sociale	NU	Vale da 1 a 3		
CN003005	Operazioni straordinarie	NU	Vale da 1 a 3		
CN003006	Acconto separato	NU	Vale 1 o 2		
CN003007	Attribuzione perdite	NU	Vale da 1 a 3		
CN003008	Data dell'interruzione	DT			
CN003009	Attribuzione versamenti	NU			
CN003010	Perdite primo esercizio	NU			
CN003011	Perdite secondo esercizio	NU			
CN003012	Perdite terzo esercizio	NU			
CN003013	Perdite quarto esercizio	NU			
CN003014	Perdite quinto esercizio	NU			
CN003015	Perdite illimitate	NU			
Ultimi tre caratteri di controllo					
8	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
9	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

Specifiche tecniche mod. Tassazione consolidato nazionale Record di tipo "Z"

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
Spazio non utilizzato					
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

04A08337

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 14 luglio 2004.

Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 113/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge n. 273/2002);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 120/01).

Considerato che:

l'art. 30, della legge n. 273/2002 prevede che, a decorrere dall'anno terminco 2002-2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 164/2000 non si applichino alla parte dei gasdotti internazionali di importazione ubicata entro il mare territoriale italiano;

l'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01 prevede che le imprese di trasporto presentino, entro il 31 marzo di ogni anno, proposte relative ai ricavi di riferimento, proposte tariffarie, proposta relativa al corrispettivo integrativo di trasporto, ai punti di entrata e di uscita della rete nazionale dei gasdotti, rappresentazione cartografica delle infrastrutture utilizzate per l'attività di trasporto, requisiti di iniezione ed erogazione, con indicazione di volumi di gas da stoccaggio, e costi del servizio di modulazione ai fini del bilanciamento del sistema; tali proposte sono formulate sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 9 e 11 della deliberazione n. 120/01 e nel rispetto dei ricavi di riferimento di cui agli articoli 3 e 4 della medesima deliberazione;

l'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01 dispone che dette proposte sono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento;

la società «Edison T&S S.p.a.» (di seguito: «Edison T&S») ha presentato, in data 30 marzo 2004 (prot. Autorità n. 8363 del 1° aprile 2004), le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2004-2005, rettificate successivamente dalle proposte inviate in data 16 giugno 2004 (prot. Autorità n. 14295 del 17 giugno 2004);

la società «Retragas S.r.l.» ha presentato, in data 30 marzo 2004 (prot. Autorità n. 8451 del 1° aprile 2004), le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2004-2005;

la società «Snam rete gas S.p.a.» (di seguito: «Snam rete gas») in data 31 marzo 2004 (prot. Autorità n. 8477 del 1° aprile 2004) ha presentato le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relative all'anno termico 2004-2005, sostituite ed integrate dalle proposte riformulate in data 14 maggio 2004 (prot. Autorità n. 12238 del 14 maggio 2004);

in data 4 giugno 2004, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla «Snam rete gas» (prot. Autorità CDM/M04/1900) richiesta di approfondimenti relativamente alla determinazione dei ricavi di riferimento e delle tariffe di trasporto;

in data 11 giugno 2004 (prot. Autorità n. 13977 dell'11 giugno 2004), la «Snam rete gas» ha trasmesso all'Autorità gli approfondimenti richiesti, nonché integrazioni e nuove proposte relative ai corrispettivi, in sostituzione di quella trasmessa con la sopra richiamata lettera del 14 maggio 2004;

in data 28 giugno 2004, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla «Edison T&S» (prot. Autorità CDM/M04/2544) e alla «Snam rete gas» (prot. Autorità CDM/M04/2545) richiesta di approfondimenti relativamente alle rispettive comunicazioni del 16 giugno 2004 e dell'11 giugno 2004;

in data 30 giugno 2004 (prot. Autorità n. 15257 del 1º luglio 2004), la «Snam rete gas» ha trasmesso all'Autorità una nuova proposta di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, relativa all'anno termico 2004-2005, in sostituzione di quella trasmessa con la sopra richiamata lettera dell'11 giugno 2004; e che detta nuova proposta risulta coerente con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 120/01, nonché con la legge n. 273/2002;

in data 5 luglio 2004 (prot. Autorità n. 15626 del 6 luglio 2004), la «Edison T&S» ha trasmesso all'Autorità gli approfondimenti richiesti.

Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte tariffarie trasmesse all'Autorità in applicazione della deliberazione n. 120/01;

Delibera:

1. Di approvare le proposte di cui all'art. 12 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01 (di seguito: deliberazione n. 120/01), presentate dall'impresa maggiore per l'anno termico 2004-2005, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale dei gasdotti, come riportati nella tabella 1, allegata al presente provvedimento.

2. Di approvare le proposte di cui al combinato disposto dell'art. 9 e dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, presentate dall'impresa maggiore e dalle altre imprese per l'anno termico 2004-2005, aventi ad oggetto le tariffe come riportate nella tabella 2, allegata al presente provvedimento.

3. Di notificare alle società «Snam rete gas S.p.a.», con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), «Edison T&S S.p.a.», con sede legale in Foro Bonaparte n. 31 - 20121 Milano e «Retragas S.r.l.», con sede legale in via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia, in persona dei rispettivi legali rappresentati *pro-tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

4. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 14 luglio 2004

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

PUNTI DI ENTRATA E USCITA DALLA RETE NAZIONALE
(ANNO TERMICO 2004-2005)

1.1 - Punti di entrata

5 punti di entrata relativi ai punti di interconnessione con i metanodotti esteri di importazione

- in prossimità del confine delle acque territoriali **a largo di Mazara del Vallo**
- in prossimità del confine delle acque territoriali **a largo di Gela**
- in prossimità di **Passo Gries**
- in prossimità di **Tarvisio**
- in prossimità di **Gorizia**

1 punto di entrata in corrispondenza dell'impianto di rigassificazione Gnl di Panigaglia

2 punti di entrata dagli stoccaggi

- relativo ai **siti di stoccaggio di Stoccaggi Gas Italia Spa**
- relativo ai **siti di stoccaggio dell'Edison T&S Spa**

68 punti di entrata dai principali campi di produzione nazionali o dai loro centri di raccolta e trattamento

- **Bordolano**
- **Casteggio**
- **Caviaga**
- **Cornegliano**
- **Corte - Colombarola**
- **Fornovo**
- **Leno**
- **Ovanengo**
- **Piadena est**
- **Piadena ovest**
- **Pontetidone**
- **Quarto**
- **Romanengo**
- **Settala**
- **Soresina**
- **Trecate**

- **Rubicone**

- **Falconara**
- **Fano**

- **Alfonsine**
- **Casalborsetti**
- **Certaldo**
- **Correggio**
- **Cotignola**
- **Manara**
- **Montenevoso**
- **Muzza**
- **Pomposa**
- **Ravenna Mare**
- **San Potito**
- **Santerno**
- **Scandiano**
- **Spilamberto**
- **Tresigallo - Sabbioncello**
- **Vittorio V.-S.Antonio-S.Andrea**

- **Carassai**
- **Cellino**
- **Fontevecchia**
- **Grottamare**
- **Montecosaro**
- **Pineto**
- **Rapagnano**
- **San Benedetto del Tronto**
- **San Giorgio Mare**
- **Settefinestre - Passatempo**

- **Larino**
- **Fonte Filippo**
- **Poggiofiorito**
- **Reggente**
- **San Salvo - Cupello**
- **Santo Stefano Mare**

- **Candela**
- **Masseria Spavento**
- **Roseto - Torrente Vulgano**
- **Torrente Tona**

- **Calderasi - Monteverdese**
- **Ferrandina**
- **Metaponto**
- **Monte Alpi**
- **Pisticci A.P. / B.P.**
- **Sinni (Policoro)**

- **Crotone**
- **Hera Lacinia**
- **Lavinia**

- **Bronte**
- **Gagliano**
- **Mazara - Lippone**
- **Noto**

Nota: A.P. e B.P. sono rispettivamente alta pressione e bassa pressione

1.2 - Punti di uscita

17 aree di prelievo distribuite su tutto il territorio nazionale

A	**Friuli -Venezia Giulia**
B	**Trentino - Alto Adige e Veneto**
C	**Lombardia Orientale**
D	**Lombardia Occidentale**
E1	**Nord Piemonte**
E2	**Sud Piemonte e Liguria**
F	**Emilia e Liguria**
G	**Basso Veneto**
H	**Toscana e Lazio**
I	**Romagna**
L	**Umbria e Marche**
M	**Marche e Abruzzo**
N	**Lazio**
O	**Basilicata e Puglia**
P	**Campania**
Q	**Calabria**
R	**Sicilia**

3 punti di interconnessione con le esportazioni

- **Gorizia**
- **Bizzarone**
- **Rep. San Marino**

TABELLA 1.3

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI PUNTI DI ENTRATA E DI USCITA
DALLA RETE NAZIONALE DI GASDOTTI
(I PUNTI DI USCITA SONO INDICATI CON LETTERE MAIUSCOLE DELL'ALFABETO)

Punti di Entrata e Uscita dalla Rete Nazionale
Anno termico 2004/05
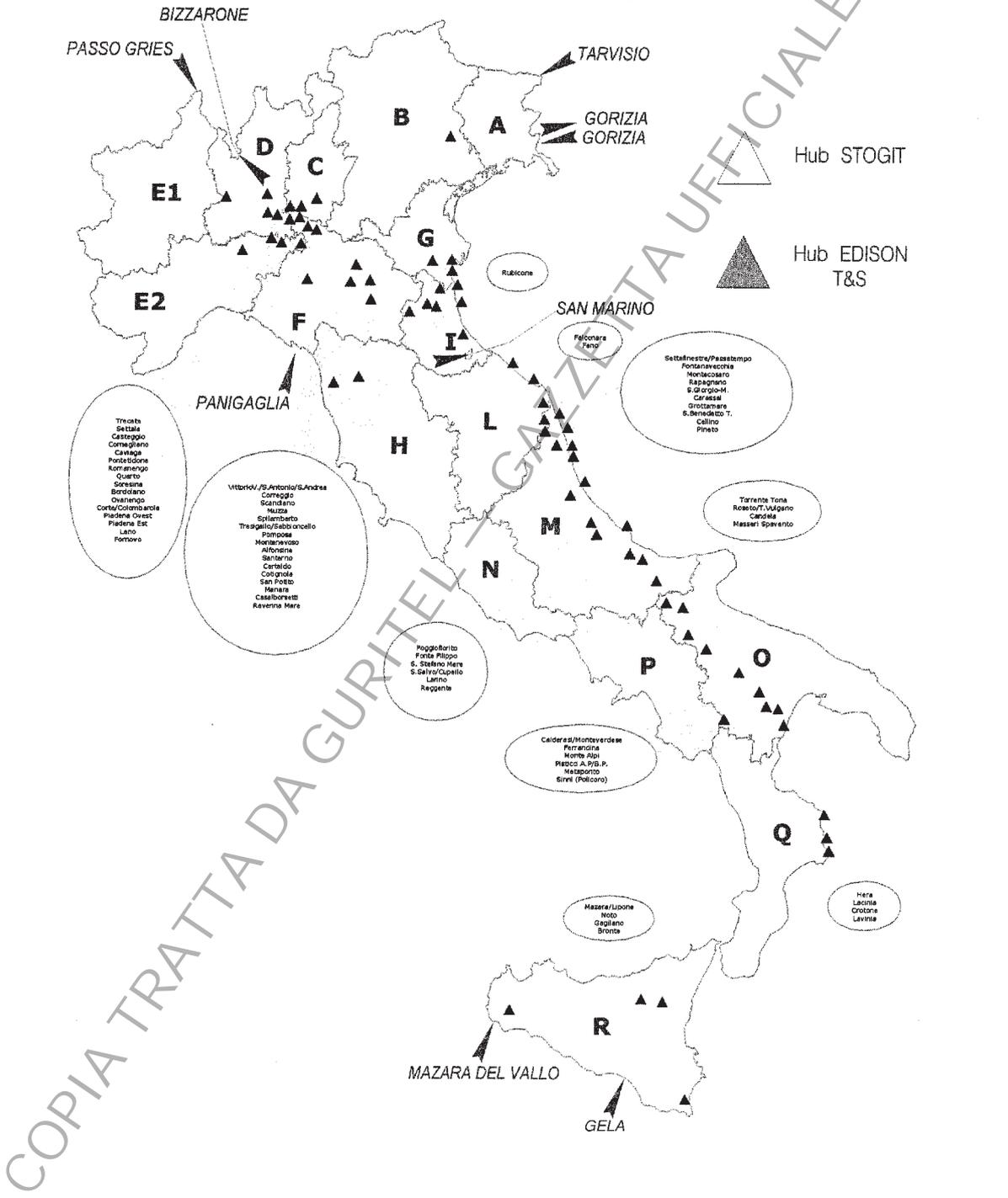
TABELLA 2

TARIFFE DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO
(ANNO TERMICO 2004-2005)

2.1 - Corrispettivi unitari variabili

CV (euro/GJ)	0,164529
CVP (euro/GJ)	0,011736

2.2 - Corrispettivi unitari di capacità di rete nazionale
Cp_e (euro/a/Smc/g)

Mazara del Vallo	1,945701	Alfonsine	0,175502	Larino	0,451709
Gela	1,781302	Casalborsetti	0,175502	Fonte Filippo	0,451709
Passo Gries	0,334000	Certaldo	0,175502	Poggioflorito	0,451709
Tarvisio	0,643004	Correggio	0,175502	Reggente	0,451709
Gorizia	0,446232	Cotignola	0,175502	San Salvo - Cupello	0,451709
Panigaglia	0,469023	Manara	0,175502	Santo Stefano Mare	0,451709
Stoccaggi Stogit Spa/ Edison T&S Spa	0,169867	Montenevoso	0,175502	Candela	0,484837
Bordolano	0,059549	Muzza	0,175502	Masseria Spavento	0,484837
Casteggio	0,059549	Pomposa	0,175502	Roseto - Torrente Vulgano	0,484837
Caviaga	0,059549	Ravenna Mare	0,175502	Torrente Tona	0,484837
Cornegliano	0,059549	San Potito	0,175502	Calderasi - Monteverdese	0,681442
Corte - Colombarola	0,059549	Santerno	0,175502	Ferrandina	0,681442
Fornovo	0,059549	Scandiano	0,175502	Metaponto	0,681442
Leno	0,059549	Spilamberto	0,175502	Monte Alpi	0,681442
Ovanengo	0,059549	Tresigallo - Sabbioncello	0,175502	Pisticci A.P. / B.P.	0,681442
Piadena est	0,059549	Vittorio V.-S.Antonio-S.Andrea	0,175502	Sinni (Policoro)	0,681442
Piadena ovest	0,059549	Carassai	0,546694	Crotone	1,441566
Pontetidone	0,059549	Cellino	0,546694	Hera Lacinia	1,441566
Quarto	0,059549	Fontevecchia	0,546694	Lavinia	1,441566
Romanengo	0,059549	Grottamare	0,546694	Bronte	1,543449
Settala	0,059549	Montecosaro	0,546694	Gagliano	1,543449
Soresina	0,059549	Pineto	0,546694	Mazara - Lippone	1,543449
Trecate	0,059549	Rapagnano	0,546694	Noto	1,543449
Rubicone	0,122429	San Benedetto del Tronto	0,546694		
Falconara	0,395888	San Giorgio Mare	0,546694		
Fano	0,395888	Settefinestre - Passatempo	0,546694		

Cp_u (euro/a/Smc/g)

Friuli -Venezia Giulia	A	0,587749	Gorizia	0,587749
Trentino - Alto Adige e Veneto	B	0,694011	Bizzarone	0,896149
Lombardia Orientale	C	0,769463	Rep. San Marino	0,491873
Lombardia Occidentale	D	0,896149		
Nord Piemonte	E1	1,098287		
Sud Piemonte e Liguria	E2	0,896149		
Emilia e Liguria	F	0,694011		
Basso Veneto	G	0,601473		
Toscana e Lazio	H	0,605234		
Romagna	I	0,491873		
Umbria e Marche	L	0,410508		
Marche e Abruzzo	M	0,435380		
Lazio	N	0,460310		
Basilicata e Puglia	O	0,537870		
Campania	P	0,335732		
Calabria	Q	0,335732		
Sicilia	R	0,133594		

2.3 - Corrispettivi unitari di capacità di rete regionale
CR_r (euro/a/Smc/g)

Edison T&S Spa e SGM Spa	1,676970
Snam Rete Gas Spa	1,279798
Retragas Srl	1,684600

2.4 - Corrispettivo fisso

CF (euro/a)	1° livello	2° livello	3° livello
Edison T&S Spa e SGM Spa	31,498577	2.175,738828	5.267,070173
La definizione dei livelli è in funzione di 2 parametri: consumo annuo del punto di riconsegna e tipologia di catena di misura			
Snam Rete Gas Spa	3.148,536826	7.871,392869	17.853,190420
La definizione dei livelli è in funzione di 4 parametri: metri cubi prelevati, tipologia di misura, tipologia degli apparati di misura, metodo di acquisizione dei dati di misura			
Retragas Srl	654,000000	34.352,000000	
La definizione dei livelli è in funzione del consumo annuo del punto di riconsegna			

2.5 - Tariffa interrompibile

Edison T&S Spa e SGM Spa — riduzione del 4% di CR_r
- *per un'interruzione di 5 giorni con preavviso di 48 ore*

Snam Rete Gas Spa — riduzione del 15% dei corrispettivi CP_e, CP_u e CR_r
- *per un'interruzione massima di 50 giorni con preavviso entro le 12 del giovedì della settimana precedente a quella di interruzione (interrompibilità annuale)*
- *per un'interruzione massima di 40 giorni con preavviso entro le 16 del terzo giorno gas precedente a quello di inizio della interruzione (interrompibilità stagionale)*

04A08134

DELIBERAZIONE 14 luglio 2004.

Approvazione della proposta tariffaria relativa ai corrispettivi per l'utilizzo dei terminali di GNL, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 114/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 luglio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 120/01);

Considerato che:

ai sensi dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01, ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2004-2005, entro il 31 marzo 2004, le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorità:

a) i ricavi RL^C, aggiornati in base all'art. 11 della medesima deliberazione;

b) i ricavi RL^P e i corrispettivi integrativi di rigassificazione CVL^P;

c) le proposte tariffarie relative al terzo anno termico del periodo di regolazione;

ai sensi dell'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01, le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento;

ai sensi dell'art. 12, comma 6, della deliberazione n. 120/01, entro quindici giorni dalla data di approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le imprese di rigassificazione pubblicano i corrispettivi che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo;

Considerato che la società «GNL Italia S.p.a.» ha presentato, in data 31 marzo 2003 (prot. Autorità n. 8476 del 1° aprile 2004) le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01; e che dette proposte risultano coerenti con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 120/01;

Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte tariffarie trasmesse all'Autorità in applicazione della deliberazione n. 120/01;

Delibera:

1. Di approvare la proposta di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 2001, n. 120/01, presentata dalla società «GNL Italia S.p.a.» per l'anno termico 2004-2005, avente ad oggetto le tariffe riportate nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Di prevedere che la società «GNL Italia S.p.a.» pubblichi, anche nel proprio sito Internet, la tariffa di rigassificazione, e contestualmente informazioni atte ad assicurare trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

3. Di notificare alla società «GNL Italia S.p.a.», con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rapresentante *pro-tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.

4. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 14 luglio 2004

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL TERMINALE DI PANIGAGLIA DI «GNL ITALIA S.P.A.» (ANNO TERMICO 2004-2005)

Corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi di GNL scaricato	CQS (euro/a/mc liquido)	3,102968
Corrispettivo unitario associato agli approdi contrattuali	CNA (euro/numero di approdi in un anno)	23.816,756937
Corrispettivi unitari variabili per l'energia associata ai volumi rigassificati	CVL (euro/GJ)	0,065321
	CVL^P (euro/GJ)	0,004277
Perdite	per mc rigassificato	2%

04A08133

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 giugno 2004.

Misure per il rilascio di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz. (Deliberazione n. 195/04/CONS).

L'AUTORITA PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 23 giugno 2004;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotele-

visivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, supplemento ordinario, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 259 del 1º agosto 2003 recante il codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito «Codice», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003;

Vista la propria delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, recante «Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2000, ed in particolare l'art. 10, comma 4;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, ed i successivi decreti attuativi;

Vista la propria delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001, recante «Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande a 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 2001;

Visto il bando di gara per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 - 29,5 GHz e per il rilascio delle relative licenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2002, parte seconda, foglio inserzioni, ed il relativo disciplinare;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 luglio 2002, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2002, e successive modificazioni;

Vista la propria delibera n. 55/04/CONS dell'11 marzo 2004 «Consultazione pubblica concernente le misure per l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2004;

Vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Tenuto conto dei risultati della gara per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz, indetta dal Ministero delle comunicazioni con il bando citato;

Considerato quanto segue:

1. Con la delibera n. 55/04/CONS dell'11 marzo 2004 l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica in merito ad una proposta di provvedimento concernente le misure per l'assegnazione delle frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz;

2. Con riferimento alla citata consultazione sono pervenute all'Autorità sei risposte che hanno presentato alcune osservazioni e proposte modificative sulle quali si svolgono le considerazioni riportate di seguito;

3. È stato proposto con riferimento alla modalità di presentazione della busta sigillata contenente l'offerta economica di rilancio di cui al passo 3b della proposta di provvedimento, di sostituire la modalità di presentazione della stessa congiuntamente alla domanda di assegnazione, con una modalità di presentazione successiva. In proposito si osserva che la scelta di indurre la presentazione (peraltro opzionale), dell'offerta di rilancio sigillata congiuntamente alla domanda di assegnazione è motivata dalla presumibile riduzione del rischio di collusione fra i partecipanti rispetto alla presentazione in un momento successivo, nonché dalla necessità di velocizzare e semplificare gli adempimenti amministrativi della procedura stessa. Ciò considerato l'Autorità ritiene di non introdurre modifiche alla proposta originaria;

4. Da parte di alcuni rispondenti sono state proposte modifiche ed integrazioni agli articoli 5 e 6 della delibera n. 400/01/CONS. L'Autorità ha infatti previsto, al fine di non alterare la par condicio fra tutti i concorrenti (ivi inclusi gli aggiudicatari della precedente procedura selettiva) che le specifiche misure e condizioni di cui agli articoli 5 e 6 della delibera n. 400/01/CONS, siano da mantenere. È stato in particolare proposto di introdurre una misura asimmetrica consistente nel favorire, in una data area geografica, i detentori di licenza WLL in aree geografiche limitrofe e contigue, qualora si dovesse procedere alla formazione della graduatoria a parità di offerta. A tale proposito si osserva che una siffatta misura potrebbe risultare discriminatoria in quanto rappresenterebbe una barriera all'ingresso di nuovi operatori locali. Poiché comunque il titolare di reti in regioni limitrofe e contigue ad una data area geografica, che non possieda nella stessa area una licenza ai sensi delle precedenti procedure ovvero acquisita ai sensi delle presenti, è da considerarsi a tutti gli effetti nuovo entrante, si conclude che questi sarebbe posto sullo stesso piano di altri operatori che non possiedono reti né nella stessa né in aree limitrofe, e quindi favorito, a parità di offerta e di ordine di presentazione della domanda, rispetto ai già licenziatari. Pertanto l'Autorità ritiene di non introdurre modifiche in tal senso alla proposta originariamente formulata.

Anche per quello che concerne gli obblighi di copertura agli aggiudicatari, che a parere di alcuni partecipanti dovrebbero essere modificati, l'Autorità, per le ragioni di parità di trattamento già esposte, ritiene che nella presente procedura, si applichi il disposto di cui all'art. 6, comma 1, della delibera n. 400/01/CONS, che è norma necessaria ed adeguata a garanzia dell'uti-

lizzo efficiente dello spettro. Ancora nell'ambito dell'introduzione di misure cosiddette asimmetriche è stato proposto da un partecipante una modifica alla procedura proposta dall'Autorità nel documento in consultazione consistente nel divieto di partecipazione alle procedure proposte, nella medesima area geografica, ai titolari di licenze rilasciate a seguito delle procedure di cui al bando del 31 gennaio 2002. L'introduzione di una siffatta misura limitativa non è giustificata data l'abbondante disponibilità di risorse in quasi tutte le regioni. Infatti come risulta dalle risultanze della precedente gara una larga parte della capacità è rimasta non aggiudicata (sessantanove blocchi di frequenze assegnate su duecentodieci disponibili). Una siffatta proposta di limitazione alla partecipazione, potrebbe essere accolta solo in presenza di accertate alterazioni significative della dinamica competitiva nel mercato con una relazione diretta di causa effetto con la quantità di risorse frequenziali a disposizione. Occorre inoltre notare che, nella procedura proposta, a parità di somma offerta e data di presentazione della domanda, è comunque favorito il nuovo entrante rispetto ad un già licenziatario nella stessa area. L'Autorità pertanto ritiene non accoglibile una proposta relativa alla restrizione della presente procedura ai soli non licenziatari.

È stata proposta, nell'ambito dei criteri per la formazione della graduatoria, nel caso di richieste in numero superiore alla disponibilità, per una certa banda ed area geografica, di introdurre una preferenza per quegli operatori che possiedano un numero di autorizzazioni per ponti radio di tipo punto-punto superiore ad una determinata soglia. L'Autorità ricorda che già con la delibera n. 822/00/CONS era stata introdotta anche la possibilità dell'utilizzo delle frequenze WLL per il cosiddetto backhauling, nel rispetto delle condizioni previste per gli aggiudicatari. D'altra parte, l'utilizzo delle frequenze WLL non può essere visto come mera alternativa ai collegamenti in ponte radio del servizio fisso ma rappresenta una nuova opportunità a vantaggio di tutti gli operatori. L'Autorità, quindi, per quanto già detto, non ritiene di introdurre nuovi e differenti criteri rispetto alla procedura già espletata che peraltro favorirebbero esclusivamente chi utilizza collegamenti in ponte radio, con ciò violando il principio di parità di trattamento tra tutti i potenziali partecipanti alla procedura in esame. Pertanto l'Autorità non ritiene accoglibile detta proposta di modifica;

5. È stato osservato che nell'ambito delle procedure proposte nel documento di consultazione non era chiarito il calendario per l'assegnazione dei diritti d'uso agli aggiudicatari all'esito di ciascuna procedura attivata in un periodo finestra. A tale proposito si osserva che all'esito di ciascuna procedura di assegnazione il rilascio dei diritti d'uso delle relative frequenze avviene secondo i tempi e le modalità fissati dal codice ed in particolare dall'art. 27;

6. A parere di alcuni rispondenti, la presentazione di una domanda in una certa banda ed area regionale precluderebbe ad uno stesso soggetto la partecipazione contemporanea in una altra area regionale. In realtà, come indicato nella proposta di provvedimento il testo deve essere interpretato nel senso di non precludere ad uno stesso soggetto la partecipazione in più aree regionali ove esiste spettro disponibile anche contemporaneamente;

7. È stato proposto di adeguare i contributi fissati per l'assegnazione delle frequenze a partire da quelli di cui al bando del 31 gennaio 2002 secondo il tasso di inflazione programmata. In proposito l'Autorità osserva che già nel documento di consultazione l'orientamento dell'Autorità era in tal senso precisando che la scelta di come declinare in senso tecnico i criteri di attualizzazione attiene al Ministero delle comunicazioni;

8. Per quanto riguarda infine la scelta proposta di utilizzare il criterio della Sealed Bid Single Offer come modalità principale per costruire una eventuale graduatoria, ove ne ricorra la necessità, è stato osservato da un partecipante che tale criterio sarebbe non efficace ritenendo preferibile il sistema già adottato precedentemente. In proposito l'Autorità rileva il ridotto interesse riscosso dalla procedura di gara per l'assegnazione di frequenze WLL nel 2002, che non ha consentito di utilizzare la totalità dello spettro. In tali condizioni è interesse sia dell'amministrazione sia degli stessi partecipanti limitare l'aggravio procedurale, i costi ed i tempi di effettuazione che una procedura a rilanci multipli simultanei come quella suggerita dal partecipante. La procedura proposta, al contrario, tende a coniugare i vantaggi di trasparenza con la semplicità e la rapidità di effettuazione. Pertanto anche su tale punto l'Autorità ritiene di non apportare modifiche correttive rispetto a quanto proposto;

9. Tutto ciò considerato e tenuto conto dei contributi dei partecipanti alla fase di consultazione pubblica sui vari aspetti della procedura proposta, l'Autorità, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 ed all'art. 29 del codice, ritiene di dover adottare il presente provvedimento;

Udita la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento ove applicabili valgono le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 822/00/CONS, di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 400/01/CONS e di cui all'art. 1 del codice. Inoltre, si intende per:

a) «aggiudicatario»: un soggetto che risulta assegnatario dei diritti d'uso di frequenze in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento;

b) «bando»: il bando di gara per l'assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 - 29,5 GHz e per il rilascio delle relative licenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2002, parte seconda, foglio inserzioni;

c) «disciplinare»: il disciplinare di gara relativo al bando;

d) «licenziatario WLL»: un soggetto cui è stata rilasciata, per una certa area di estensione geografica, una licenza per l'utilizzo di frequenze a seguito delle procedure di cui al bando ovvero che ha acquisito almeno un diritto d'uso per le frequenze nella data area di estensione geografica in seguito alle procedure stabilite dal presente provvedimento; ai fini del presente provvedimento sono equiparati al licenziatario WLL i soggetti che:

i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un licenziatario WLL;

ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un licenziatario WLL;

iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un licenziatario WLL;

e) «periodo finestra»: ciascun periodo di trenta giorni solari, compreso il giorno iniziale, attivato dalla pubblicazione del ricevimento della prima domanda valida di assegnazione di diritti d'uso, ai sensi del presente provvedimento, per blocchi di frequenze posti in una data banda ed area di estensione geografica, durante il quale possono essere ricevute altre domande valide per blocchi nella stessa banda ed area di estensione geografica.

2. Ai fini delle definizioni di cui al presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.

Art. 2.

Scopo ed ambito di applicazione

1. In relazione alla disponibilità di frequenze per le reti radio a larga banda punto-multipunto all'esito delle procedure effettuate ai sensi del bando, come riportato nelle tabelle *A* e *B* in calce all'allegato *B* alla delibera n. 55/04/CONS, il presente provvedimento disciplina le misure per il rilascio dei relativi diritti d'uso.

2. I diritti d'uso sono assegnati agli aggiudicatari dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 27 del codice, ed hanno una durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui termina la validità delle licenze assegnate con le procedure di cui al bando. Il Ministero delle comunicazioni specifica le condizioni per la loro trasferibilità.

3. I soggetti assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze sono tenuti a richiedere al Ministero, prima del rilascio dei diritti stessi, qualora non ne siano già in possesso, le idonee autorizzazioni per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 25 del codice.

4. Ai fini delle procedure di cui al presente provvedimento, rimangono invariati rispetto a quanto stabilito nelle delibere n. 822/00/CONS e n. 400/01/CONS e nelle procedure di cui al bando:

a) le aree di estensione geografica;

b) le tecnologie da utilizzare ed il tipo di servizi da offrire, in conformità con quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

c) la dimensione dei blocchi di frequenza, per ciascuna delle bande a 26 e 28 GHz, e delle relative bande di guardia;

d) gli obblighi di copertura, ivi inclusa la possibilità di proroga dei termini degli obblighi stessi, di cui all'art. 6, comma 1, della delibera n. 400/01/CONS;

e) le misure per favorire lo sviluppo della concorrenza;

f) i requisiti soggettivi dei richiedenti;

g) in generale tutte le previsioni, condizioni e gli obblighi non esplicitamente modificati dal presente provvedimento o dalla normativa vigente.

Art. 3.

Presentazione delle domande per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

1. Il Ministero delle comunicazioni dispone la pubblicazione di un avviso che evidenzi la disponibilità dei blocchi di frequenza in banda 26 e 28 GHz all'esito delle procedure di gara effettuate a seguito del bando, e sollecita nello stesso la presentazione, a partire da una data fissata, delle domande di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze disponibili da parte dei soggetti interessati. Il periodo di validità dell'avviso è di dodici mesi e la disponibilità delle frequenze viene periodicamente aggiornata.

2. Ciascun soggetto, nella domanda di cui al comma 1, può richiedere in ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna delle due bande di frequenza il rilascio di diritti d'uso per un solo blocco di frequenze alla volta, ove disponibili. Detto soggetto deve presentare una domanda distinta per ciascun blocco di frequenze in ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna banda di interesse. Le domande valide pervenute sono ordinate secondo la priorità di arrivo, per banda ed area di estensione geografica.

3. Nella domanda di cui al comma 1 il richiedente può includere, in busta separata chiusa e sigillata, una offerta economica per il relativo blocco di frequenze costituente un rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il blocco di frequenze, secondo le modalità fissate nell'avviso di cui al comma 1.

4. La partecipazione è garantita da un apposito deposito cauzionale fissato dal Ministero.

5. Il Ministero pubblica sul proprio sito Web o con altra idonea modalità l'avvenuta ricezione di ciascuna domanda valida, includendo almeno l'area di estensione geografica e la banda ove il blocco è richiesto, con l'esclusione dell'offerta economica.

La pubblicazione dell'arrivo della prima domanda valida per ciascuna banda ed area di estensione geografica fa decorrere un «periodo finestra» di trenta giorni solari in cui possono essere presentate altre richieste

per la stessa banda ed area geografica. Non sono accettate, fino all'assegnazione dei blocchi richiesti in una data banda ed area di estensione geografica, le domande pervenute oltre il periodo finestra per la relativa banda ed area di estensione geografica. L'aggiornamento e la pubblicità sulla disponibilità dei blocchi vengono effettuate dal Ministero con le precedenti modalità, consentendo l'eventuale apertura, a partire da date prefissate, di successivi periodi finestra per la stessa banda ed area geografica.

6. Nella medesima area di estensione geografica e nella medesima banda non possono presentare domande per l'assegnazione di blocchi di frequenza, nello stesso periodo finestra, soggetti che:

a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro richiedente;

b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro richiedente;

c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro richiedente.

7. Ai fini del comma precedente il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 18, della legge n. 249/1997.

8. Nel caso in cui più soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 abbiano presentato domanda nella stessa area regionale, banda di frequenze e periodo finestra, si considera ammissibile solo la domanda pervenuta per prima.

9. Al termine delle procedure di assegnazione attivate dopo ciascun periodo finestra, qualora risultino ancora dei blocchi disponibili, come previsto al comma 5, tutti i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare ovvero ripresentare domanda di assegnazione dei diritti d'uso per tutte le aree regionali e le bande di interesse, durante il periodo di validità dell'avviso di cui al comma 1.

Art. 4.

Procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze

1. Qualora non vi siano domande di assegnazione, per la stessa banda e la stessa area di estensione geografica, in numero superiore alla disponibilità, il Ministero rilascia i diritti d'uso delle frequenze, al prezzo di riserva, a tutti i richiedenti, trascorso ogni periodo finestra attivato per ciascuna area di estensione geografica e ciascuna banda, rispettando l'ordinamento di arrivo costituito.

2. Nel caso in cui, trascorso un periodo finestra, vi siano, nella stessa area di estensione geografica e banda di frequenze, richieste pendenti valide ed ammissibili in numero superiore alla disponibilità, il rilascio dei diritti d'uso avviene secondo l'ordine di una graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla base dei seguenti criteri, nell'ordine di priorità esposto:

a) entità dell'offerta economica di rilancio per il blocco richiesto, di cui all'art. 3, comma 3; nel caso il richiedente non abbia presentato detta offerta di rilancio essa si intende pari a zero;

b) l'ordine di presentazione della domanda sulla base del giorno solare;

c) l'essere un soggetto che non sia già licenziatario WLL, per l'area di estensione geografica in considerazione.

In caso di eventuale parità fra due o più soggetti sulla base dei criteri esposti l'ordine nella formazione della graduatoria è deciso mediante sorteggio. L'assegnazione, per ciascun aggiudicatario, avviene al prezzo di riserva maggiorato dal rilancio offerto.

3. La procedura di cui al comma 2 è effettuata rispettando l'ordine temporale dei periodi finestra attivati, sulla base del giorno solare. Nel caso in cui nella stessa area regionale venga aperto nello stesso giorno un periodo finestra sia per la banda a 26 GHz che per quella a 28 GHz, la procedura di cui al comma 2 è effettuata prima per la banda a 26 GHz e poi per quella a 28 GHz.

Art. 5.

Contributi

1. Il prezzo di riserva per ciascun blocco di frequenze in ciascuna area di estensione geografica viene fissato nell'avviso di cui all'art. 3, comma 1, ed è almeno pari all'importo minimo previsto nel bando per le frequenze omologhe, eventualmente attualizzato sulla base del tasso che sarà indicato nel medesimo avviso, e proporzionato alla durata relativa dei diritti d'uso, sulla base del semestre solare.

2. Gli assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze ai sensi di quanto disposto dal presente provvedimento sono tenuti al pagamento dell'offerta aggiudicataria, pari al prezzo di riserva eventualmente maggiorato dal rilancio applicabile di cui all'art. 4, comma 2; l'offerta aggiudicataria costituisce il contributo per l'uso dello spettro ai sensi dell'art. 35 del codice. I detti assegnatari sono altresì tenuti al pagamento degli altri contributi previsti dalla normativa vigente.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva di rivedere il quadro regolamentare relativo al mercato della fornitura di reti radio a larga banda punto-multipunto, ai fini e secondo le modalità e le condizioni previste dalle norme vigenti.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito Web dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 giugno 2004

Il presidente: CHELI

04A08140

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 agosto 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2338
Yen giapponese	136,45
Corona danese	7,4356
Lira Sterlina	0,67130
Corona svedese	9,2324
Franco svizzero	1,5370
Corona islandese	87,42
Corona norvegese	8,2810
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57770
Corona ceca	31,483
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,33
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6633
Lira maltese	0,4268
Zloty polacco	4,4337
Leu romeno	40875
Tallero sloveno	239,9900
Corona slovacca	40,190
Lira turca	1804000
Dollaro australiano	1,7211
Dollaro canadese	1,6109
Dollaro di Hong Kong	9,6235
Dollaro neozelandese	1,8553
Dollaro di Singapore	2,1175
Won sudcoreano	1428,31
Rand sudafricano	8,0611

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08616

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina Merck Generics».

Estratto provvedimento UPC/II/1563 del 29 luglio 2004

Specialità medicinale: FLUOXETINA MERCK GENERICS.

Confezioni:

A.I.C. n. 035301011/M - flacone HDPE 10 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301023/M - flacone HDPE 14 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301035/M - flacone HDPE 20 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301047/M - flacone HDPE 28 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301050/M - flacone HDPE 30 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301062/M - flacone HDPE 50 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301074/M - flacone HDPE 60 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301086/M - flacone HDPE 90 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301098/M - flacone HDPE 100 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301100/M - blister PVC/PVDC/AL 10 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301112/M - blister PVC/PVDC/AL 14 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301124/M - blister PVC/PVDC/AL 20 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301136/M - blister PVC/PVDC/AL 28 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301148/M - blister PVC/PVDC/AL 30 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301151/M - blister PVC/PVDC/AL 50 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301163/M - blister PVC/PVDC/AL 60 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301175/M - blister PVC/PVDC/AL 90 capsule da 20 mg;

A.I.C. n. 035301187/M - blister PVC/PVDC/AL 100 capsule da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0118/001/II/028.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: Armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con le decisioni dell'Emea.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08186

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili Baxter».

Estratto provvedimento UPC/II/1564 del 29 luglio 2004

Specialità Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI BAXTER.

Confezioni:

A.I.C. n. 035567015/M - 50 sacche da 50 ml;

A.I.C. n. 035567027/M - 50 sacche da 100 ml;

A.I.C. n. 035567039/M - 50 sacche da 150 ml.

Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0465/001/W001.

Tipo di modifica: riduzione periodo di validità.

Modifica apportata: riduzione del volume di riempimento con conseguente riduzione del periodo di validità per le confezioni da 50 ml, 100 ml e 150 ml.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08197

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità per uso umano «Simdax»

Estratto provvedimento UPC/II/1565 del 29 luglio 2004

Specialità medicinale: SIMDAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035108012/M - 2.5 mg/ml 1 flacone (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 5 ml;

A.I.C. n. 035108024/M - 2.5 mg/ml 4 flaconi (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 5 ml;

A.I.C. n. 035108036/M - 2.5 mg/ml 10 flaconi (vetro tipo I) concentrato per soluzione per X infusione da 5 ml;

A.I.C. n. 035108048/M - 2.5 mg/ml 1 flacone (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 10 ml;

A.I.C. n. 035108051/M - 2.5 mg/ml 4 flaconi (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 10 ml;

A.I.C. n. 035108063/M - 2.5 mg/ml 10 flaconi (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0233/001.

Tipo di modifica: modifica foglio illustrativo.

Modifica apportata: inclusione nel foglio illustrativo del paragrafo «istruzioni per l'uso» e tabelle di peso/dosaggi «in conformità alle sezioni 4.2,6.2 e 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08184

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Simestat»

Estratto provvedimento UPC/II/1575 del 29 luglio 2004

Specialità medicinale: SIMESTAT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035884016/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884028/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884030/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884042/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884055/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884067/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884079/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884081/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884093/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884105/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884117/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884129/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884131/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 10 mg;

A.I.C. n. 035884143/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035884156/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 10 mg;

A.I.C. n. 035884168/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884170/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884182/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884194/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884206/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884218/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884220/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884232/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884244/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884257/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884269/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884271/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884283/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg;

A.I.C. n. 035884295/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035884307/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 20 mg;

A.I.C. n. 035884319/M - 7 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884321/M - 14 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884333/M - 15 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884345/M - 20 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884358/M - 28 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884360/M - 30 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884372/M - 42 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884384/M - 50 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884396/M - 56 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884408/M - 60 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884410/M - 84 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884422/M - 98 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884434/M - 100 compresse rivestite con film in blister da 40 mg;

A.I.C. n. 035884446/M - flacone da 30 compresse rivestite con film da 40 mg;

A.I.C. n. 035884459/M - flacone da 100 compresse rivestite con film da 40 mg.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0346/001 - 003/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito dell'urgent safety restriction.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08185

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 10 luglio 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Ten. Col. Fernando Ambrona Vega nato il 3 aprile 1955 a Madrid, con la seguente motivazione:

«Ufficiale addetto alla Cellula Genio del G3 della Divisione Multinazionale Sud-Est (DMN-SE) impegnata nel teatro della Bosnia-Erzegovina nell'ambito dell'operazione di SFOR «Joint Forge», assolveva il proprio delicato ed importante incarico operando con generosa dedizione e grande perizia, in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In possesso di straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, si proponeva costantemente quale preziosissimo ed insostituibile elemento propulsore in un campo delicato ed oneroso, evidenziando una vasta esperienza e una non comune capacità organizzativa.

Bellissima figura di ufficiale superiore, si è sempre dimostrato attento e sollecito nei confronti delle unità italiane, creando, in tal modo, le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione, ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'esercito italiano nel contesto multinazionale».

Bosnia-Erzegovina, 6 aprile 2000 - 4 giugno 2000

04A07817

Con decreto 10 luglio 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Ten. Col. Teodoro Banos Alonso nato il 10 febbraio 1957 a Caceres, con la seguente motivazione:

«Assistente militare del generale aggiunto per le relazioni esterne della Divisione Multinazionale Sud-Est (DMN-SE) impegnata nel teatro della Bosnia-Erzegovina nell'ambito dell'operazione di SFOR «Joint Forge», assolveva il proprio delicato ed importante incarico con generosa dedizione e lodevole slancio, operando in una situazione ambientale oltremodo difficile e rischiosa. In possesso di straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, si proponeva costantemente quale preziosissimo ed insostituibile elemento propulsore in un campo delicato ed oneroso, evidenziando una vasta esperienza e una non comune capacità organizzativa.

Bellissima figura di ufficiale superiore, ha sempre dimostrato particolare attenzione e sollecitudine nei confronti delle unità italiane, realizzando, in tal modo, le migliori premesse per i brillanti risultati da esse conseguiti. Grazie alla sua puntuale ed efficace azione, ha contribuito in modo significativo ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale».

Bosnia-Erzegovina, 6 aprile 2000 - 4 giugno 2000

04A07818

Con decreto 12 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Cap. Giovanni Gagliano nato il 1º ottobre 1969 a Catania, con la seguente motivazione:

«Aiutante di campo del vice comandante operativo del comando KFOR nell'ambito dell'operazione «Joint Guardian» in Kosovo, ha fornito un eccezionale rendimento, agendo con spiccata energia ed entusiasmo e non limitando mai la sua azione alla sfera delle sue competenze. Ufficiale dotato di ottime qualità fisiche ed intellettuali, si è splendidamente inserito nel contesto multinazionale, divenendo punto di riferimento per colleghi e superiori italiani ed internazionali.

Durante tutto il periodo ha sempre agito con altissimo senso del dovere, mettendo in evidenza un'eccezionale capacità organizzativa ed una ferrea volontà, affrontando e risolvendo con competenza e capacità situazioni sempre nuove e spesso delicate.

Inoltre, animato da un grandissimo senso di umanità e da profonda sensibilità, si è prodigato per offrire il suo aiuto disinteressato ai più bisognosi, dando testimonianza di qualità morali non comuni.

Nonostante la giovane età, ha conquistato la stima sia del personale KFOR che dei rappresentanti delle principali organizzazioni «Governative e non» grazie alla professionalità ed alle doti messe in mostra in ogni circostanza.

Chiarissimo esempio di ufficiale che ha contribuito in misura notevolissima ad accrescere il prestigio della Forza armata e del Paese».

Pristina (Kosovo), 2 marzo 2000 - 15 ottobre 2000

04A07813

Con decreto 12 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Cap. Nicola Lunedì nato l'8 dicembre 1946 a Martignano (Lecce), con la seguente motivazione:

«Ufficiale di provata esperienza che, ormai giunto in un'età di piena maturità sia dal punto di vista anagrafico che professionale, si è rimesso in discussione partecipando alla missione «Joint Guardian» in Kosovo in qualità di «Ufficiale Capo dell'Italian National Support Element (NSE)» del Comando KFOR, dando prova di eccezionali doti umane e professionali. Egli infatti ha affrontato il delicato incarico con umiltà e determinazione, superando le difficoltà che giornalmente si trovava sulla sua strada con intelligenza, mettendo a completa disposizione di tutto il personale la sua esperienza e la sua professionalità.

Il suo incessante prodigarsi nei confronti dei più giovani, la sua totale disponibilità verso i superiori, le sue indiscutibili doti umane e soprattutto l'entusiasmo e la professionalità con cui ha affrontato ogni problema, hanno fatto si che il personale italiano dello staff di KFOR fosse supportato dal punto di vista logistico amministrativo in pieno.

Chiaro esempio di virtù professionali e militari che ha aumentato il prestigio della Forza armata e dell'Italia».

Pristina (Kosovo), 2 marzo 2000 -15 ottobre 2000

04A07814

Con decreto 12 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Cap. Luigi Postiglione nato il 7 settembre 1971 a Napoli, con la seguente motivazione:

«Ufficiale in possesso di un'elevatissima preparazione tecnico professionale, nonostante la giovane età ha evidenziato grandissimo senso del dovere e della responsabilità, conquistandosi rapidamente la stima incondizionata dei propri collaboratori.

Sotto la sua guida il Distaccamento Ferrovieri ha operato in maniera eccezionale, non solo realizzando il completamento della rete ferroviaria in anticipo rispetto alle previsioni, ma anche fornendo un'immagine di serietà e professionalità in ogni circostanza. Inoltre in tutte le occasioni in cui il suo reparto è stato oggetto di visite da parte di personale KFOR o UNMIK, ha sempre riscosso un plauso incondizionato per la qualità del lavoro svolto e per l'immagine esemplare che ha fornito.

Ma la sua iniziativa non si è limitata al campo professionale: numerose sono state le attività che hanno visto coinvolte, senza il fragore della stampa ma sospinte da vero e sincero slancio umanitario, personale del distaccamento, con particolare riguardo dei bambini e dei malati.

Chiarissimo esempio di ufficiale che ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il prestigio della Forza armata e della Nazione».

Pristina (Kosovo) 24 luglio 2000 - 15 ottobre 2000

04A07815

Con decreto 7 marzo 2002 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Ten. Col. Jose Luis Berzal Hernando nato il 12 dicembre 1957 a Segovia, con la seguente motivazione:

«Assistente militare del comandante della Divisione Multinazionale Sud-Est della Stabilization Force impegnata nell'operazione «Joint Forge» in Bosnia Herzegovina, ha svolto il suo incarico con slancio, grande senso del dovere e determinazione. Il ten. col. Berzal ha assistito il comandante della divisione nella direzione delle attività che hanno visto impegnati i gruppi tattici italiano e spagnolo, tutte volte a conseguire la piena interoperabilità e la capacità di operare fuori dal normale settore di responsabilità, come previsto dallo spirito e dalla lettera dello «Schema Directeur» in vigore. Nel corso di dette attività, ha mirabilmente svolto la funzione di collegamento tra i comandi di gruppo tattico ed il comando della divisione, esaltando le capacità operative delle unità italiane cooperanti con quelle spagnole, contribuendo in maniera determinante al buon nome del gruppo tattico italiano. Nell'ambito del processo di ristrutturazione del comando della divisione, in qualità di rappresentante spagnolo del gruppo di lavoro multinazionale, si è sempre mostrato sensibile alle esigenze italiane, che ha costantemente sostenuto, dimostrando, in un momento di particolare importanza, di saper operare con chiara visione multinazionale.

Ufficiale carismatico, ha operato, in ogni frangente, con entusiasmo ed elevato sacrificio personale contribuendo all'affermazione del contingente italiano in ambito internazionale ed apportando lustro e prestigio all'Esercito ed all'Italia».

Mostar, 5 dicembre 2000

04A07812

Con decreto 18 marzo 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Col. Bernard Alleoud nato il 26 luglio 1952 ad Ajaccio (Francia), con la seguente motivazione:

«Ufficiale dalle straordinarie qualità morali e tecnico-professionali, ha disimpegnato l'incarico di addetto militare presso l'ambasciata di Francia in Italia con totale disponibilità e spiccato spirito multinazionale, assicurando in ogni frangente un sostanziale e fattivo contributo allo Stato Maggiore dell'Esercito. Nell'ambito dei propri compiti peculiari, ha sempre fornito un insostituibile supporto, mettendo a disposizione dello Stato Maggiore elementi di informazione relativi a modelli organizzativi, disposti normativi e legislativi, nonchè studi e progetti in itinere nel proprio Esercito, in modo assolutamente completo. Bellissima figura di ufficiale superiore, si è sempre dimostrato sollecito nei confronti delle richieste nazionali, confermando la particolare attenzione riservata all'Esercito italiano, come testimoniano le numerose attività intraprese nella sua carriera a favore di unità italiane, fin dai tempi in cui brillantemente ricoprì nel 1982 il delicato incarico di ufficiale di collegamento presso il contingente italiano della Forza multinazionale di sicurezza in Libano.

Preclaro esempio di spirito multinazionale e di non comune perizia, che grazie alla sua puntuale ed efficace azione ha contribuito, in modo significativo, ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale».

Roma, 29 luglio 2002

04A07816

Conferimento di onorificenze al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Al Brig. Gen. Domenico Villani nato il 7 settembre 1948 a Campobasso, con la seguente motivazione:

«Comandante della Brigata Multinazionale Ovest impegnata in Kosovo nell'ambito dell'operazione di KFOR «Joint Guardian», operava con altissima professionalità, elevatissima capacità organizzativa e consapevole coraggio, trasmettendo a tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione di pace ed infondendo in essi fiducia e sicurezza. Grazie alla sua guida ferma, intelligente e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più critiche, è stato possibile amalgamare unità provenienti da Paesi eterogenei per precedenti militari, tradizioni e cultura. In un contesto caratterizzato dall'indeterminatezza degli atteggiamenti della popolazione, da una difficile situazione operativa e da forti tensioni sociopolitiche, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale, guadagnando per sè e per l'intero contingente l'incondizionata stima delle autorità civili e militari presenti nel teatro di operazioni.

La sua intelligente e lineare azione di comando, sempre corroborata dall'esempio, ha permesso alle unità dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, facendo sì che venissero pienamente raggiunti tutti gli obiettivi relativi alla missione assegnata.

Figura di spicco per le preclare qualità intellettuali e morali ed autorevole punto di riferimento nell'ambito della missione, si è distinto per la straordinaria efficacia dell'impegno in teatro, contribuendo, in modo determinante, ad accrescere il prestigio ed il lustro dell''intera Nazione e le sue Forze armate».

Pec (Kosovo) 1º marzo 2000 - 2 luglio 2000

04A07819

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Al Brig. Gen. Luigi Chiavarelli nato il 23 gennaio 1950 a Senigallia (Ancona), con la seguente motivazione:

«Comandante della Brigata Multinazionale Nord impegnata nel teatro bosniaco nell'ambito dell'operazione di IFOR «Joint Guard/Forge», operava con altissima professionalità, elevatissima capacità organizzativa e consapevole coraggio, trasmettendo a tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione di pace ed infondendo in essi fiducia e sicurezza. Grazie alla sua guida ferma, intelligente e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più critiche, è stato possibile amalgamare unità provenienti da Paesi assai eterogenei per precedenti militari, tradizioni e cultura. In un contesto caratterizzato da una difficile situazione operativa, da forti tensioni socio-politiche e dall'indeterminatezza degli atteggiamenti della popolazione, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale guadagnando per sè e per l'intero contingente l'incondizionata stima delle autorità civili e militari presenti nel teatro di operazioni.

La sua lineare ed intelligente azione di comando, sempre corroborata dall'esempio, ha permesso alle unità dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, facendo sì che venissero pienamente raggiunti tutti gli obiettivi relativi alla missione assegnata, decretando un successo tanto meritato quanto lusinghiero, dal quale traggono rafforzato prestigio l'intera Nazione e le sue Forze armate».

Sarajevo (Bosnia) 7 aprile 1998 - 5 ottobre 1998.

04A07806

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Al Brig. Gen. Giuseppe Sabatelli nato il 3 dicembre 1946 a Lecce, con la seguente motivazione:

«Comandante della Brigata Multinazionale Nord impegnata nel teatro bosniaco nell'ambito dell'operazione di IFOR «Joint Forge», operava con altissima professionalità, elevatissima capacità organizzativa e consapevole coraggio, trasmettendo a tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione di pace ed infondendo in essi fiducia e sicurezza. Grazie alla sua guida ferma, intelligente e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più critiche, è stato possibile amalgamare unità provenienti da Paesi assai eterogenei per precedenti militari, tradizioni e cultura. In un contesto caratterizzato da una difficile situazione operativa, da forti tensioni socio-politiche e dall'indeterminatezza degli atteggiamenti della popolazione, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale guadagnando per sè e per l'intero contingente l'incondizionata stima delle autorità civili e militari presenti nel teatro di operazioni.

La sua lineare ed intelligente azione di comando, sempre corroborata dall'esempio, ha permesso alle unità dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, facendo sì che venissero pienamente raggiunti tutti gli obiettivi relativi alla missione assegnata, decretando un successo tanto meritato quanto lusinghiero, dal quale traggono rafforzato prestigio l'intera Nazione e le sue Forze armate».

Sarajevo (Bosnia) 9 ottobre 1999 - 14 marzo 2000.

04A07808

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Al Brig. Gen. Pierluigi Torelli nato il 17 agosto 1947 a Ferentino (Frosinone), con la seguente motivazione:

«Comandante della Brigata Multinazionale Nord impegnata nel teatro bosniaco nell'ambito dell'operazione di IFOR «Joint Forge», operava con altissima professionalità, elevatissima capacità organizzativa e consapevole coraggio, trasmettendo a tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione di pace ed infondendo in essi fiducia e sicurezza. Grazie alla sua guida ferma, intelligente e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più critiche, è stato possibile amalgamare unità provenienti da Paesi assai eterogenei per precedenti militari, tradizioni e cultura. In un contesto caratterizzato da una difficile situazione operativa, da forti tensioni socio-politiche e dall'indeterminatezza degli atteggiamenti della popolazione, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale guadagnando per sè e per l'intero contingente l'incondizionata stima delle autorità civili e militari presenti nel teatro di operazioni.

La sua lineare ed intelligente azione di comando, sempre corroborata dall'esempio, ha permesso alle unità dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, facendo sì che venissero pienamente raggiunti tutti gli obiettivi relativi alla missione assegnata, decretando un successo tanto meritato quanto lusinghiero, dal quale traggono rafforzato prestigio l'intera Nazione e le sue Forze armate».

Sarajevo (Bosnia) 6 aprile 1999 - 8 ottobre 1999.

04A07809

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Al Brig. Gen. Giuseppe Valotto nato il 13 ottobre 1946 a Mestre (Venezia), con la seguente motivazione:

«Comandante della Brigata Multinazionale Nord impegnata nel teatro bosniaco nell'ambito dell'operazione di IFOR «Joint Forge», operava con altissima professionalità, elevatissima capacità organizzativa e consapevole coraggio, trasmettendo a tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione di pace ed infondendo in essi fiducia e sicurezza. Grazie alla sua guida ferma, intelligente e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più critiche, è stato possibile amalgamare unità provenienti da Paesi assai eterogenei per precedenti militari, tradizioni e cultura. In un contesto caratterizzato da una difficile situazione operativa, da forti tensioni socio-politiche e dall'indeterminatezza degli atteggiamenti della popolazione, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale guadagnando per sè e per l'intero contingente l'incondizionata stima delle autorità civili e militari presenti nel teatro di operazioni.

La sua lineare ed intelligente azione di comando, sempre corroborata dall'esempio, ha permesso alle unità dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, facendo sì che venissero pienamente raggiunti tutti gli obiettivi relativi alla missione assegnata, decretando un successo tanto meritato quanto lusinghiero, dal quale traggono rafforzato prestigio l'intera Nazione e le sue Forze armate».

Sarajevo (Bosnia) 6 ottobre 1998 - 5 aprile 1999.

04A07810

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Al Brig. Gen. Mauro Del Vecchio nato il 7 giugno 1946 a Roma, con la seguente motivazione:

«Comandante della Brigata Multinazionale Nord impegnata nel teatro bosniaco nell'ambito dell'operazione di IFOR «Joint Guard», operava con altissima professionalità, elevatissima capacità organizzativa e consapevole coraggio, trasmettendo a tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione di pace ed infondendo in essi fiducia e sicurezza. Grazie alla sua guida ferma, intelligente e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più critiche, è stato possibile amalgamare unità provenienti da Paesi assai eterogenei per precedenti militari, tradizioni e cultura. In un contesto caratterizzato da una difficile situazione operativa, da forti tensioni socio-politiche e dall'indeterminatezza degli atteggiamenti della popolazione, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale guadagnando per sè e per l'intero contingente l'incondizionata stima delle autorità civili e militari presenti nel teatro di operazioni.

La sua lineare ed intelligente azione di comando, sempre corroborata dall'esempio, ha permesso alle unità dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, facendo sì che venissero pienamente raggiunti tutti gli obiettivi relativi alla missione assegnata, decretando un successo tanto meritato quanto lusinghiero, dal quale traggono rafforzato prestigio l'intera Nazione e le sue Forze armate».

Sarajevo (Bosnia) 25 marzo 1997 - 14 ottobre 1997.

04A07811

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 2001 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Al Brig. Gen. Giuseppe Gay nato il 13 gennaio 1950 a Roveredo in Piano (Pordenone), con la seguente motivazione:

«Comandante della Brigata Multinazionale Ovest impegnata in Kosovo nell'ambito dell'operazione di KFOR «Joint Guardian», operava con altissima professionalità ed elevatissima capacità organizzativa, trasmettendo a tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione di pace ed infondendo in essi fiducia e sicurezza. Grazie alla sua guida ferma, intelligente e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più critiche, è stato possibile amalgamare unità provenienti da Paesi eterogenei per precedenti militari, tradizioni e cultura. In un contesto caratterizzato da una difficile situazione operativa, da forti tensioni socio-politiche e dall'indeterminatezza degli atteggiamenti della popolazione, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale, guadagnando per sè e per l'intero contingente l'incondizionata stima delle autorità civili e militari presenti nel teatro di operazioni. La sua intelligente e lineare azione di comando, sempre corroborata dall'esempio, ha permesso alle unità dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, facendo sì che venissero pienamente raggiunti tutti gli obiettivi relativi alla missione assegnata.

Figura di altissimo livello in possesso di eccellenti capacità intellettuali e professionali e morali, ha efficacemente contribuito ad accrescere il prestigio ed il lustro dell'intera Nazione e le sue Forze armate».

Pec (Kosovo) 7 settembre 1999 - 29 febbraio 2000

04A07820

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Medaglia di bronzo

Al Brig. Gen. Armando Novelli nato il 16 agosto 1947 a Pontremoli (Messina), con la seguente motivazione:

«Comandante della Brigata Multinazionale Nord impegnata nel teatro bosniaco nell'ambito dell'operazione di IFOR «Joint Guard», operava con altissima professionalità, grande equilibrio, elevatissima capacità organizzativa e consapevole coraggio, trasmettendo a tutti i dipendenti gli alti valori morali connessi con la delicata operazione di pace ed infondendo in essi fiducia e sicurezza. Grazie alla sua guida ferma, intelligente e determinata, improntata all'equilibrio anche nelle circostanze più critiche, è stato possibile amalgamare unità provenienti da Paesi assai eterogenei per precedenti militari, tradizioni e cultura. In un contesto caratterizzato da una difficile situazione operativa, da forti tensioni socio-politiche e dall'indeterminatezza degli atteggiamenti della popolazione, sapeva cogliere gli aspetti fondamentali della complessa realtà locale guadagnando per sè e per l'intero contingente l'incondizionata stima delle autorità civili e militari presenti nel teatro di operazioni.

La sua lineare ed intelligente azione di comando, sempre corroborata dall'esempio, ha permesso alle unità dipendenti di esprimere al meglio le proprie capacità operative, facendo sì che venissero pienamente raggiunti tutti gli obiettivi relativi alla missione assegnata, decretando un successo tanto meritato quanto lusinghiero, dal quale traggono rafforzato prestigio l'intera Nazione e le sue Forze armate».

Sarajevo (Bosnia) 15 ottobre 1997 - 6 aprile 1998.

04A07807

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento di portafoglio dalle società Tryg Forsikring II A/S e Tryg Forsikring, Rejse og Sundhed A/S alla società Tryg Forsikring A/S, operante in Italia nei rami danni.

L'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'autorità di vigilanza danese ha approvato, in data 28 giugno 2004, il trasferimento di portafoglio dalle società danesi Tryg Forsikring II A/S e Tryg Forsikring, Rejse og Sundhed A/S alla società Tryg Forsikring A/S, con sede legale in Danimarca, Klausdalsbrovej 601 DK - 2750 Ballerup, ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi nei rami danni, a seguito della fusione delle tre società.

L'operazione di fusione non è causa dei contratti trasferiti ivi inclusi i contratti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale, o se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

04A08038

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401194/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 8 1 9 *

€ 0,77